

CCXVII.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggi del Presidente della Corte dei conti e del Presidente della Camera dei deputati — Congedi — Comunicazione di un invito del Presidente della Commissione parlamentare per le onoranze centenarie a Garibaldi a partecipare ad una cerimonia sul Gianicolo — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610) — Parlano sull'art. 12 i senatori Scialoja, Petrella, Arcoleo, Quarta, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approvano, un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro, e l'articolo 12 — Si approvano gli articoli dal 13 al 37, con osservazioni sugli articoli 14 e 17 del senatore Petrella e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 20 del senatore Arcoleo e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 23, dei senatori Petrella, Arcoleo e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 25, dei senatori Ricciuti, Manfredi, Quarta, relatore, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 32, del senatore Manfredi e del ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'articolo 33, del senatore Bonasi e del ministro di grazia e giustizia e dei culti — All'art. 38 viene approvato un ordine del giorno, presentato dal senatore Quarta, relatore, ed accettato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approvano l'art. 38 ed i rimanenti articoli del disegno di legge, con discussione, all'articolo 40, da parte dei senatori Quarta, relatore, Arcoleo, Pagano, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti, che accetta un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, e che viene dal Senato approvato, e con raccomandazioni; inoltre all'art. 45 da parte del senatore Ricciuti, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approva infine e si rinvia, senza discussione, allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno » (N. 609).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'Interno ed i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze, del tesoro, della marina, di grazia e giustizia e dei culti, delle poste e dei telegrafi, della pubblica istruzione, degli affari esteri, e della guerra.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

FABRIZI, segretario, legge:

« Roma, 2 luglio 1907.

« A S. E. il Presidente del Senato.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1907, n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso giugno non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

FABRIZI, segretario, legge:

« Roma, 5 luglio 1907. »

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno. »

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge « Costituzione delle frazioni di Cadegliano, Caggio, Cirgentera e Doneda in comune autonomo », di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 5 luglio 1907, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso. »

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Pisa e Vaccai domandano un congedo di giorni 15 per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera inviata dal Presidente del Comitato parlamentare per le onoranze a Garibaldi:

« Eccellenza,

« Questo Comitato parlamentare, avendo stabilito di chiudere il ciclo delle onoranze centenarie al Grande Eroe, con un gran Corteo

nazionale, che dovrà dal Campidoglio recarsi al Gianicolo, ed ivi deporre una corona di bronzo sul monumento, fa grande assegnamento per la migliore riuscita della manifestazione, sull'intervento di una ufficiale rappresentanza dell'Alto Consesso dalla E. V. degnamente presieduta.

« Mi permetto quindi pregare l'E. V. di voler disporre a che l'intervento di tale Rappresentanza non abbia a mancare. Nel ringraziarla anticipatamente, le porgo i sensi del mio vivo e profondo ossequio. »

« Il Presidente
« Senatore LUIGI CAVALLI ».

Il Senato plaude al pensiero di deporre una corona di bronzo sul monumento di Colui che ha depresso sulla testa dell'Italia una corona di gloria, ed i senatori che vorranno partecipare alla cerimonia sono pregati di trovarsi in piazza Aracoeli domani, 7 luglio, alle ore 17.

Presentazione di disegni di legge.

LACAVALA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge: il primo per « Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova »; il secondo per « Sistemazione degli Uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta »; in fine: « Proroga a tutto il 29 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395 per conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali ».

Di questi disegni di legge chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che saranno inviati alla Commissione di finanze.

L'onorevole ministro ha chiesto per questi disegni di legge l'urgenza. Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati nella tornata di ieri: « Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata ed ordinamento dell'azienda dei telefoni di Stato ».

Prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

L'onorevole ministro ha chiesto che lo stesso disegno di legge sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono osservazioni, l'urgenza si intenderà ammessa.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori;

Spese per tassa di successione della collezione di armi legata dal senatore Costantino Ressa alla città di Firenze;

Istituzione di due nuovi posti di direttore generale nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica ed organico dell'Amministrazione provinciale e centrale della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, dei quali il terzo sarà inviato alla Commissione di finanze e gli altri due agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario »
(N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato ricorda, la discussione nella seduta di ieri si arrestò all'art. 11 che fu approvato.

Procederemo ora nella discussione dell'articolo 12 che rileggo:

Art. 12.

Il concorso per uditore giudiziario, di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6378, ha luogo in Roma, e di regola una volta l'anno.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro guardasigilli e composta di sette membri, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e di appello, i professori della Facoltà di giurisprudenza e gli avvocati esercitanti. Due almeno dei commissari debbono essere professori di Università.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono aver riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova; e per essere dichiarati idonei debbono altresì aver riportato non meno di sette decimi nello insieme delle prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati saranno ammessi, su loro domanda, ad una prova orale sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto italiano e sulla medicina legale.

Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbligatorie, la Commissione può aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente abbia sostenuto l'esame, in relazione all'esito dell'esame stesso.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di punti, sono preferiti i più

anziani di laurea e in caso di parità di data di laurea, i più anziani di età. Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Coloro che in due concorsi non riuscirono idonei, non sono più ammessi ad altri concorsi.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. L'art. 12, di cui abbiamo testé udito la lettura, è certamente uno dei più importanti di questo progetto di legge, poichè in esso è stabilito il modo con cui si può entrare nella carriera giudiziaria.

Io non esito a dar lode al ministro di una delle riforme contenute nelle disposizioni di quest'articolo, di quella relativa all'indole delle prove scritte, che è così determinata: « Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli ».

Uno dei vizi principali del sistema di esami finora tenuto era quello di dare una grande prevalenza alla memoria sopra le altre qualità dell'ingegno, mentre il giudice se ha, come tutti coloro che si esercitano in materie intellettuali, grande bisogno della memoria, molto più ha bisogno del criterio e della capacità di risolvere i problemi giuridici. Ora, io credo ottima cosa l'aver stabilito che negli esami scritti si dia la prevalenza a queste qualità dell'ingegno sopra quella della memoria. Anzi io penso che invece di limitare a due prove sole questo precetto di legge si sarebbe potuto utilmente estendere a tutte le prove scritte.

Non saprei invece in tutto lodare qualche altra delle disposizioni contenute in quest'articolo: anzitutto l'aver ridotto il numero delle prove scritte a tre sole. Io conosco bene le ragioni, abbastanza gravi, che hanno potuto indurre il ministro a ridurre a tre le numerose prove scritte degli esami attuali; credo soprattutto sia stata la considerazione del lunghissimo lavoro, che, col gran numero delle prove scritte, si viene a infliggere, è la parola, alla Commissione esaminatrice; ma tuttavia io credo che il numero delle prove scritte avrebbe opportunamente potuto mantenersi almeno a quattro; e ne dirò brevemente le ragioni. Prima di tutto

io reputo essenziale a questi esami la difficoltà; in generale bisogna che gli esami non siano troppo facili mai, ma soprattutto conviene che non siano facili gli esami di ammissione alla carriera giudiziaria. Io ho visto in parecchi casi che la sola difficoltà degli esami, anche se questi non siano perfettamente ordinati, ha servito a dare ottimo personale ad altre carriere.

Cito un caso, che deve essere noto alla maggior parte dei colleghi: il caso della scelta dei referendari al Consiglio di Stato, che ha dato ottima prova. Tutti coloro che hanno qualche pratica del Consiglio di Stato sanno che i referendari, che sono riusciti vincitori di concorsi per esame, sono stati tutti eccellenti referendari prima, e ottimi consiglieri poi. Ebbene, se voi prendeste i programmi degli esami per referendario, facilmente, io credo, vi trovereste molto da ridire. Si domandano cognizioni in materie che sono del tutto inutili per il futuro consigliere di Stato; anche lì si richiede troppo alla memoria; insomma il programma è certamente difettoso; ma i difetti del programma non hanno impedito la bontà dei risultati, solo perchè gli esami sono stati sempre tenuti ad altissimo livello, e non hanno potuto essere superati se non da coloro che ad un forte ingegno hanno unita una fortissima volontà. Perchè gli esami non debbono essere soltanto la prova delle cognizioni, che il candidato abbia in quel momento, ma anche la prova del suo carattere, della sua resistenza al lavoro, della capacità di riunire nella sua mente in poco tempo una grande quantità di cognizioni.

Perciò io diceva che avrei desiderato che fosse mantenuto almeno a quattro il numero delle prove scritte per l'ammissione alla carriera giudiziaria; e anche perchè la divisione in tre gruppi delle materie delle prove scritte non mi pare bene equilibrata. Mentre uno di questi gruppi è costituito dal diritto penale, l'altro dal diritto costituzionale e amministrativo, ve ne è uno infinitamente più ampio, che è costituito dal diritto romano, dal diritto civile e dal diritto commerciale. Ora, tutti sanno che l'ampiezza del solo diritto civile è per tre volte tanto quella del diritto penale. Il richiedere dunque una sola prova per il diritto civile, il diritto commerciale e il diritto romano fa sì che non vi sia un perfetto equilibrio nella distribuzione delle materie.

Un altro punto, in cui non potrei approvare completamente il progetto di legge, è quello relativo alle prove facoltative. Dopo avere stabilito quali sono le materie dell'esame scritto e quali le materie obbligatorie dell'esame orale, si ammette che per tre materie, ossia la filosofia del diritto, la storia del diritto italiano e la medicina legale, i candidati possano sottoporsi volontariamente ad uno esame orale; e il risultato di questo esame è che la Commissione può, per ciascuna di queste materie, assegnare in più al candidato due punti. Ora io vi domando: un candidato il quale abbia avuto sei punti almeno in ciascuna delle materie obbligatorie, ma non abbia raggiunto la media dei sette decimi nelle materie obbligatorie stesse, sicchè non potrebbe essere dichiarato idoneo secondo la disposizione di questo articolo, potrà riuscire idoneo aggiungendo ai punti ottenuti delle materie obbligatorie gli altri due o tre punti, che potrà avere conseguito nelle materie facoltative?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No; è detto espressamente.

SCIALOJA. Ma dove è detto espressamente?

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Subito dopo il numero due.

SCIALOJA. Sta bene; ma subito dopo si aggiunge:

« La Commissione può aggiungere fino a due punti per ciascuna delle materie facoltative »; ora io domando: per ottenere la media di sette punti, si terrà conto anche di questa aggiunta ottenuta mediante le prove facoltative?

Sarei lietissimo, se si trovasse il modo di esprimere il pensiero del ministro in termini più chiari.

L'onor. ministro fa cenno di no, ma io temo che l'articolo come è scritto, mal si presti ad una chiara interpretazione.

Finalmente vorrei osservare che nell'articolo del disegno si ammette una certa compensazione fra le varie materie, poichè si dispone che il minimo per ciascuna prova debba essere di sei decimi, mentre il punto necessario per la idoneità è di sette decimi; oltre i sei decimi c'è una certa compensazione, quindi la disuguaglianza del contenuto delle prove scritte, che ho accennato in principio di queste mie parole, diventa più grave ancora, perchè è evidente che con qualche miglior punto ottenuto

nella prova più facile, come potrebbe essere quella del semplice diritto penale, si può venire a compensare un punto assai basso ottenuto nella prova capitale del diritto civile, del diritto commerciale e del diritto romano.

Tutti coloro che hanno pratica di materie giudiziarie, sanno che il giurista tecnico si forma col diritto civile. L'ammettere la compensazione, sia pure limitata, come è ammessa in questo articolo fra la prova del diritto civile e le altre, a me sembra cosa alquanto pericolosa, per la grande disuguaglianza d'importanza che vi è fra il diritto civile e le altre materie, la quale è ancora accresciuta dal fatto, che il diritto civile non costituisce neppure un esame per sè stante, ma viene conglobato col diritto commerciale e col diritto romano. Queste sono le semplici osservazioni che ho voluto fare, le quali, a prima vista, molto gravi non sembrano, ma si dimostrano assai gravi, quando si pensa che si tratta appunto del modo con cui si apre la porta della carriera giudiziaria ai candidati.

Finalmente io mi sono domandato se per l'ammissione alla carriera giudiziaria, oltre la laurea in legge, non sarebbe stato utile di richiedere qualche pratica forense, o pratica di procuratore o pratica di avvocato, ma io preferirei la pratica di avvocato. È certo che l'ammettere alla carriera giudiziaria i giovani appena laureati, senza richiedere ad essi almeno pratica forense, costituisce un difetto del reclutamento della nostra magistratura. È cosa utilissima che il futuro magistrato abbia per lo meno provato quello che importi la difesa civile e penale nelle qualità di avvocato, o, per lo meno, di procuratore. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella ha facoltà di parlare; ma lo pregherei di essere conciso, poichè questo disegno di legge è di 46 articoli e non siamo che al 12°; ed abbiamo ancora una gran mole di lavoro da compiere.

PETRELLA. Non dirò una parola di più di quelle che servono per esprimere il mio pensiero. La mia osservazione o, per dir meglio, la dichiarazione che intendo di provocare dall'onorevole ministro, è una cosa molto modesta, ma che ha attinenza a questo articolo, cioè attinenza all'ammissione dei giovani che vogliono entrare nella magistratura. Questo articolo dice: « Il concorso per udire giudi-

ziario, di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1890, ha luogo in Roma». Dunque si riferisce a questa legge.

L'onorevole ministro sa che la legge del 1890 all'art. 2 suona: « Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, è necessario aver compiuto i 21 e non ancora i 30 anni ». L'onorevole ministro sa egualmente che questo numero primo dell'articolo fece sorgere dei dubbi così seri che il Ministero si credette in dovere di interpellare e sollecitare il parere del Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Stato rispose. Io non dirò quali siano stati i dubbi, perchè dal parere si farà chiaro e manifesto quali erano. I dubbi erano due ed il Consiglio di Stato opinò, primo: « Non possono essere ammessi agli esami per concorso alla carriera di uditore coloro che non hanno raggiunto gli anni 21 »; secondo, che « Non possono essere nominati uditori coloro che al momento in cui si dovrebbe procedere alla nomina hanno oltrepassato gli anni 30 ».

Ora, in quanto alla prima soluzione, nessuna obiezione. In quanto al secondo opinamento, veramente io non so come il Ministero (non avendo io avuto il tempo di poter verificare) abbia risolto il caso pratico che diede luogo all'interpellanza; ma ho ragione di credere che abbia girata la posizione, perchè pareva che la soluzione data dal Consiglio di Stato a questo secondo dubbio fosse troppo severa. Difatti che colpa ha il giovane il quale non avendo compiuto i 30 anni, ha esaurito i suoi esami onorevolmente, ha ottenuto nella graduatoria quel numero di voti che lo fa entrare in quelli cui corrispondono ai posti messi a concorso? Che colpa ha, ripeto, se il Ministero, per una ragione qualunque, non ha potuto fare il decreto?

Non si sono forse verificati dei casi come per esempio: il terremoto di Calabria, che ha impedito che si fossero fatti i decreti, l'eruzione dell'Etna e del Vesuvio?

Per conseguenza io credo che il ministro, in questa sede, debba dichiarare quale sia il suo pensiero su questo articolo. E dico questo perchè, trattandosi di una legge che deve essere chiara, chi dovrà fare gli esami, possa rendersene conto esatto, evitandosi aprir l'adito (quale che poi ne sia l'esito) a quei tali ricorsi al

Consiglio di Stato, di cui abbiamo avuto negli ultimi tempi non pochi esempi. Perciò io chiedo che il ministro faccia su questo punto una dichiarazione.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Obbediente al monito del Presidente, dirò poche cose. Per altro egli stesso osserverà che vi sono alcuni articoli che racchiudono in sè come il germe di tutta la legge. Qui non parlo come membro dell'Ufficio centrale, perchè questo è compito del relatore, ma come insegnante di Università, e mi rivolgo al mio amico e collega, oggi ministro.

L'art. 12 in forme modeste è il germe, anzi lo spirito animatore di tutti gli istituti giudiziari che intendiamo rinnovellati e informati a nuova vita. E certo è in questo articolo l'evenire della nostra magistratura. Io non discuto se sia meglio in materia di esami e di materie lasciarne lo schema ed i limiti al regolamento, ma, dato la volubilità o direi anche l'arbitrio più volte avvenuto, lodo il ministro di aver segnato alcuni punti fermi che possono essere una garanzia maggiore per i magistrati.

Però mi permetto un'osservazione complessiva, senza che essa meni alla conclusione di un emendamento, che in altra occasione avrei proposto, per non indugiare una legge tanto reclamata da tutti: e anche una volta il ministro potrà essere sicuro che il Senato, e specialmente noi membri dell'Ufficio centrale, intendiamo cooperare affinchè la legge si approvi. Ma non si può rinunciare al dovere di segnalare i dubbi e le difficoltà che valgano a provocare esplicite dichiarazioni e far sentire la necessità di ulteriori miglioramenti.

L'ammissione in esame è consentita senza termini preliminari, in modo che appena usciti dalle Università col diploma di laurea, si può accedere ai primi gradini della magistratura. Ora questo mi pare troppo. Se si richiede per lo meno un biennio per dare gli esami di avvocati, cioè per difendere e sostenere, dirò così l'aspetto unilaterale della controversia, come non richiedere un periodo di raccoglimento o di preparazione per decidere? L'onor. ministro sa meglio di me come si esca dalle Università. Il diploma rappresenta l'emporio, la piccola en-

ciclopedia, spesso i corsi accelerati di una cultura che non si può nè riassumere nè fecondare senza un periodo di sosta sulla soglia che conduce dalla scuola alla vita. Questo passaggio è arduo in tutte le sfere dell'attività pubblica ma soprattutto in quella più delicata e complessa: l'amministrazione della giustizia.

Dirà il ministro: è ben libero ciascuno di raccogliersi per due, tre o quattro anni. Ma egli comprenderà che quando non vi è un limite accorreranno tutti a questa carriera con la fretta che spinge alla conquista dei posti e degli stipendi, onde sospetto che il disavanzo universitario possa riversarsi in questa palestra poco ardua degli esami per uditore. Ne ho l'esperienza. Ma ad ogni modo non insisto su questo punto. Quello che mi preoccupa è l'aver fissato per legge alcuni termini che mi sembrano monchi da una parte e un po' equivoci dall'altra.

L'art. 12 ha diviso in tre gruppi le materie che formano oggetto dell'esame scritto. Nel primo gruppo si comprende il diritto romano, il diritto civile e il commerciale; in un secondo è designato il diritto positivo costituzionale ed amministrativo; nel terzo il solo diritto penale.

Io comprendo il savio intendimento dell'onorevole ministro: egli vuole che in questi esami si sappiano le scienze giuridiche e le leggi in modo positivo.

Ma non basta. Come si colmerà la lacuna di quella legislazione complementare, che si svolge in modo così progressivo, perchè il diritto pubblico pervade tutte le forme di attività non solo, ma dà luogo a problemi giuridici che tormentano la sapienza dei pensatori e provocano gli sforzi dei Governi e dei Parlamenti? Anzi man mano vengono destinandosi nuove figure giuridiche, in conformità a bisogni e rapporti, che il Codice non prevede, che la scienza studia, e che offrono materia continua a leggi fatte e rifatte per necessità di cose.

Queste leggi complementari non sono previste nell'articolo, e non ho bisogno di enumerarle, ma costituiscono i nove decimi della cultura di diritto pubblico. E non si può comprenderla con quella parte positiva del diritto amministrativo, nella quale i Tedeschi raggruppano, per criterio sistematico, tutta la complessa legislazione di diritto pubblico.

Ben diversa è la nostra tradizione, il metodo d'insegnamento, la partizione scientifica, comune al nostro insegnamento superiore, non ancor rinnovato, secondo le esigenze della odierna società.

Sia comunque, la cultura scientifica e professionale, non offre quel largo margine di conoscenze, che sono indispensabili, soprattutto al magistrato, che ha l'obbligo di sapere, prima di esercitare, la facoltà di decidere.

Tutta la legislazione che comprende le allargate funzioni dello Stato in materia di sanità pubblica, ferrovie, concessioni a scopo industriale, la legislazione che ora prende il nome generico di sociale, tutte le leggi specialissime che mano mano veniamo elaborando, adattandole ai bisogni delle varie regioni, sotto qual titolo si comprende? E non è necessario che il magistrato le sappia, soprattutto quando si voglia rinnovarne lo spirito e la cultura fin dall'inizio della carriera? Io non solo dubito che quelle leggi entrino nella mente dei candidati, ma perfino i libri non trovino posto nelle loro biblioteche private. Si aggiunga che queste materie in gran parte sono estranee all'insegnamento universitario.

Nè ancora può trarsi pratico risultato da quegli istituti di diritto pubblico e privato che ebbi l'onore di propugnare in occasione della legge sulle tasse universitarie, con una proposta in Senato che estese alle Facoltà giuridiche metà del beneficio delle tasse universitarie con la legge del 1904.

Nè mi soddisfa la soppressione degli esami scritti di procedura civile e penale, che avrebbe offerto l'adito a quesiti da rivelare l'acume, il criterio, la maturità del candidato, e che meno si prestano alla prova orale.

Si aggiunga l'importanza di coteste materie che segnano i limiti, i gradi, i profili dell'azione civile e penale, che costituiscono la sfera in cui si rivolge in gran parte la funzione del magistrato. Donde la necessaria conoscenza della giurisdizione nel suo carattere, nelle sue fasi, anche di fronte alle giurisdizioni speciali.

Non è annessa alla procedura civile la cognizione dell'ordinamento giudiziario del quale ora discutiamo: e in materia penale, non è un problema di procedura e di giurisdizione, che agita gli intelletti e turba gli animi, in questo

triste episodio della vita pubblica italiana? (*Bene*).

D'altra parte, come porre allo stesso livello la procedura civile, penale, il diritto internazionale e l'ecclesiastico, oltre le tre materie facoltative? Comprendo il criterio della scelta, ma a che può giovare questo margine di materie facoltative?

A che giova questo viottolo per cui cammina la storia del diritto, la filosofia del diritto e la medicina legale, più essenziale di quello che non si creda, specialmente per i magistrati che si avviano alla carriera penale?

A che giova, rispetto alla capacità dei giovani, quella specie di centesimi addizionali che la Commissione può concedere con quei due punti per ogni materia facoltativa?

Riassumo; non è il caso di emendamenti, e si può ricorrere all'art. 46 della legge che è una specie di casa di salute, dove possono rifugiarsi quelle disposizioni un po' infermicce, con una specie di cura climatica, per ritemperarsi a criteri giuridici (*si ride*), e prego il ministro di considerare la mia proposta e l'Ufficio centrale a dichiarare se l'accetta, in questa forma, che racchiude anche un freno alla equivoca applicazione del concorso per titoli, disposto per i magistrati superiori.

Se per legge si sono stabiliti i punti essenziali che costituiscono gli esami dei giovani, per regolamento, per lo meno, dovrebbero fissarsi le norme le quali, secondo l'esperienza, possono dare elasticità, misura, atteggiamenti diversi, anche alle varie materie prescritte, alla stessa procedura civile e penale, possono essere determinate negli esami orali con certi criteri positivi, che l'esperienza può suggerire. Questo ordine del giorno è necessario anche per la ragione che in tutti gli altri articoli in cui si parla di esami, concorsi, si accenna a norme di regolamento, mentre se ne tace in questo.

Ecco il mio ordine del giorno:

« Il Senato invita il ministro a fissare, con la facoltà consentita dall'art. 46, le norme che stabiliscano l'estensione e l'intensità specifica delle materie e delle prove scritte e orali, di cui all'art. 12, e la pertinenza dei titoli, di cui all'art. 23 ».

Io ho finito. Voglio sperare che il ministro accetti le mie modeste proposte perchè se il migliorare gli stipendi può esser buon criterio

finanziario e politico, elevare il valore e il livello della magistratura è un alto dovere dello Stato. (*Approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Comincio col rispondere alla osservazione del senatore Petrella, che ha una portata più circoscritta. Essa è certamente giusta. La disposizione dell'articolo 2 della legge del 1890 è incorsa nell'errore di aver fissato l'età massima e minima non in rapporto all'ammissione al concorso, che è data certa, ma in rapporto alla nomina, che è data eventuale. Da ciò quelle conseguenze, cui l'onorevole Petrella ha accennato, e che sono certo spiacevoli, poichè un candidato, ammesso all'esame mentre si trova nei limiti di età, anzi senza che di questi limiti vi sia bisogno, al momento poi della nomina può trovarsi ad avere oltrepassata l'età prescritta.

Io prometto di studiare nel regolamento un modo di riparare a questo inconveniente; e cioè, di stabilire un'età per l'ammissione, che sia tale da impedire che per la nomina si trovi l'ostacolo dell'articolo 2. L'anormalità verrebbe così ad essere eliminata.

Io ringrazio l'onorevole Scialoja della sua lode, tanto più che di lode egli è straordinariamente parco. Ma, forse, dalla lode che tributò alla disposizione dell'articolo 12 non trasse tutte le conseguenze, poichè altrimenti alcuni degli appunti, ch'egli ha mosso alla disposizione dell'articolo stesso, non avrebbe forse fatto, qualora avesse posto mente di più alla portata di quella disposizione, che pure lodava.

L'onorevole Scialoja si è doluto della riduzione del numero delle prove scritte; ma egli stesso ha poi accennato alle gravi ragioni, che alla riduzione mi consigliarono. Era un vero facchinaggio tanto da parte dei concorrenti, quanto da parte degli esaminatori. Talora si sono presentati al concorso di uditore oltre 500 concorrenti. Sei prove scritte davano 3000 lavori da esaminare. Si può comprendere quale sia la condizione di una Commissione, che deve esaminare 3000 prove scritte.

Essa doveva impiegare nell'esame di questi scritti perfino 6 o 7 mesi; e ciò produceva una grande riluttanza ad accettare questo incarico.

Io non poteva trovare commissari. Ne derivava, naturalmente, una necessaria stanchezza anche negli spiriti più fervidi, alacri e zelanti; stanchezza, che cagionava a sua volta un'immancabile variazione nel criterio misuratore del giudizio. Qualche componente di queste Commissioni me lo ha confessato schiettamente: « Io non vi assicuro - egli mi diceva - che da noi si sia usato un criterio misuratore eguale, perchè dopo sei mesi d'esame il criterio dell'inizio si era perduto per istrada ».

Soprattutto, poi, m'indusse a ridurre il numero delle prove la considerazione dell'inutilità della loro moltiplicazione. Se avessi dovuto dire proprio con tutta schiettezza e franchezza il pensiero mio, mi sarei limitato a dir questo: per l'esame ad uditore giudiziario bastano una prova scritta, e mezz'ora di conversazione col giovane. Io credo, infatti, che per esaminatori, i quali sappiano intendere il valore dell'ufficio loro, un tale esperimento sia sufficiente. Anzichè perdersi in eccessive formalità esteriori, in minuziose valutazioni di conti, di scritti, di materie ecc. ecc., io credo, ripeto, che basterebbe una sola prova scritta, la quale mi desse la misura del criterio giuridico del candidato, e una conversazione orale, che mi illuminasse sullo stato della sua cultura. Questo, dico, io francamente penso; però a questo punto non mi sono voluto spingere. Ma la riduzione del numero delle prove io non l'ho mai intesa come una diminuzione di difficoltà negli esami, ma sibbene come una semplificazione degli esami stessi, che si erano resi eccessivamente complicati; una semplificazione, che valesse ad evitare inutili sforzi puramente mnemonici; cosa che anche il senatore Scialoja ha rilevato. Se le Commissioni sapranno adempire al dovere loro, come auguro e confido, l'esame sarà reso anzi più difficile.

Basterebbe considerare quelle disposizioni, che appunto l'onor. Scialoja ha lodato (e perciò io dicevo che tra la sua lode ed il suo biasimo non c'era armonia); basterebbe, dico, aver stabilito che al candidato si proponga una questione controversa da risolvere, perchè, forse, in un certo senso, non si abbia, anzi, a ritenere l'opposto: cioè, che l'esame sia stato reso più difficile.

Il proporre una questione controversa da risolvere ci assicura contro l'evento che si dia

uno di quei soliti temi generici e teorici, che quei numerosi manuali che esistono danno in brevi sunti, e per i quali può bastare che il candidato impari a memoria, poniamo, per il diritto costituzionale, la costituzione del Senato, per il diritto amministrativo, la giustizia amministrativa, per il diritto civile, i principii della proprietà.

L'esame, in questi termini, era senza paragone più facile che non sia quando il candidato debba affrontare una questione controversa di diritto. Ripeto: se questa disposizione sarà applicata bene, potrà forse dirsi che gli esami siano diventati fin troppo difficili.

Questo risponde anche ai dubbi mossi dall'onor. Scialoja circa il modo come le materie furono aggruppate. Questi aggruppamenti non significano che si debba dare un tema, che sia simultaneamente di diritto civile, commerciale e romano. Sono semplicemente delle indicazioni per obbligare il candidato a presentarsi agli esami con preparazione sulle materie indicate. È un avvertimento che in quel giorno il tema potrà versare sull'una o sull'altra di queste materie; ma, per me, è indifferente che il tema sia esclusivamente di diritto civile o di diritto romano o di diritto commerciale.

E all'onor. Arcoleo, che pure dei gruppi di materie si è occupato, osservo anzitutto che leggi complementari e speciali, cui egli ha accennato, io per l'appunto ho voluto richiamare come materia di esame; perchè, soprattutto per il diritto pubblico, questo inconveniente si verificava: che al futuro magistrato si domandava la teoria della divisione dei poteri del Montesquieu o la teoria delle forme dei Governi di Aristotile, e non già la parte viva del diritto moderno ferroviario, finanziario, le varie giurisdizioni speciali amministrative, le poste e così via via.

Ma, onor. Arcoleo, ella che è maestro di diritto pubblico sa che questa materia rientra nel campo del diritto amministrativo. Forse ciò non è conforme alle tradizioni di scuola in Italia; ma certo è che una nuova tendenza, che ormai prevale anche in Italia, riconosce come tutte quelle leggi complementari e speciali, di cui l'onor. Arcoleo ha fatto menzione, sieno di diritto amministrativo.

Io non vorrei qui fare la *réclame* alle mie pubblicazioni; ma ricordo, ad esempio, come vi

sia un trattato recentissimo di diritto amministrativo, di cui tre volumi su dieci rappresentano il classico, il tradizionale diritto amministrativo, com'era inteso in Italia, e che si occupava solo dei prefetti, dei comuni, delle provincie e così via, mentre gli altri sette trattano delle ferrovie, delle poste, dei telegrafi, della navigazione, insomma di tutti gli innumerevoli rami dei pubblici servizi, i quali costituiscono il diritto amministrativo.

Ad ogni modo, io accetto la sua raccomandazione; e lo pregherei di tramutare per l'appunto in una raccomandazione il suo ordine del giorno, perchè si diano col regolamento indicazioni più intensive, per usare la sua parola, le quali meglio chiariscano la portata della disposizione dell'articolo.

Per quanto poi riguarda le prove facoltative, io accolgo questa proposta e la faccio mia, appunto per non cagionare un passaggio troppo brusco, per non stabilire una eccessiva soluzione di continuità tra il sistema attuale e il nuovo che introduco.

Mi aspettavo dei lamenti per il fatto di avere lasciato soltanto come facoltative le prove della filosofia del diritto, della storia del diritto, della medicina legale, che certo hanno grande importanza nella cultura dei magistrati. Io dico: Veramente, esse sono tutte scienze importantissime; ma appunto perciò un esame di cultura, il quale dia affidamento completo che il magistrato conosca tutte le discipline e sappia tutte le leggi e tutti i principii di diritto, che dovrà applicare, noi non potremo chiederlo mai. Io conosco, infatti, dei valentuomini, i quali hanno passato tutta la loro vita nello studio e nella pratica del diritto e che pure, non di rado, si trovano di fronte a questioni, per le quali debbono rifarsi all'abbi. Ogni giurista, che non confessi questo, è un vanitoso.

Io vorrei essere rassicurato che il giovane magistrato avesse il criterio corretto, esatto, e la capacità di risolvere le questioni; intendesse un precetto di legge e sapesse applicarlo: quando sa questo, a me basta.

Allorchè al magistrato non difetta il criterio giuridico per intendere e risolvere le questioni che gli si presentano, potremo avere un buon magistrato, pur senza avere introdotto la tale o la tale altra materia. Ad ogni modo, queste

materie c'erano e ritenni conveniente conservarle, come facoltative. La cosa non è senza precedenti: giusto negli esami di referendario, che il senatore Scialoja lodava, si ammettono materie facoltative.

Escludo poi nella maniera più assoluta che la compensazione, di cui al 3° capoverso dell'articolo, possa riferirsi alle materie facoltative. Mi pare che questo sia fuori di controversia. Finora non si è parlato che delle materie obbligatorie, e l'articolo dice: « per essere ammessi alla prova orale ecc. debbono aver riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove ». Quali prove? Quelle, di cui si è parlato, evidentemente, e non le successive, per le quali è detto, invece, che i punti riportati in esse si aggiungeranno, per quelli dichiarati idonei, ai punti delle altre materie.

E vengo finalmente alla questione della pratica di foro, cui hanno alluso l'onorevole Scialoja e l'onorevole Arcoleo.

ARCOLEO. Io ho parlato di raccoglimento.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma questo raccoglimento dovrà assumere le forme esteriori di una pratica. Io sono in quest'ordine medesimo di idee, e ritengo che lo Stato non debba poi adempiere all'ufficio quasi d'istruttore di futuri magistrati.

Io credo che sarebbe opportuno che lo Stato ricevesse dei giovani, dei tirocinanti magistrati, che già abbiano acquistato da sè una certa pratica; e sono d'accordo con gli onorevoli Arcoleo e Scialoja nel non ritenere opportuno, per regola generale, che un giovane, appena laureato, s'inizi alla carriera giudiziaria, sia pure come uditore giudice. Ma quando si tratta di tradurre questo desiderio in una disposizione pratica di legge, allora vengono le difficoltà.

L'onor. Gallo aveva richiesto la presentazione di un certificato, che attestasse di aver compiuto un anno di pratica presso un avvocato o un procuratore. Ora, siamo franchi, non sappiamo noi in quante maniere si possano eludere queste disposizioni di legge? La disposizione praticamente ad altro non si ridurrebbe, che a far ritardare di un anno la carriera dei futuri magistrati, con danno di coloro, che, per speciale svegliatezza di ingegno o per l'ambiente in cui sono vissuti, arrivano

alla laurea con una sufficiente preparazione pratica.

Se il citare se medesimo non è eccessiva presunzione, io dirò che durante l'Università fui un praticante e mi vanto di aver cominciato dalle preture; e credo che forse, nel momento in cui mi laureai, avevo un sufficiente tirocinio pratico, onde sarebbe stato ingiusto, qualora mi fossi voluto dedicare alla magistratura, obbligarmi ad attendere ancora un anno.

Viceversa, in altri casi quell'anno non è sufficiente.

Io preferirei, a questo scopo, la istituzione di veri e propri seminari giuridici nelle Università; e di ciò ebbi occasione di parlare con l'onor. Scialoja. Se si potesse nelle Università costituire dei seminari giuridici, che addestrassero i giovani alla pratica del diritto, non esisterei un momento a richiedere, per l'ammissione agli esami della magistratura, un certificato di frequenza di questi seminari; ma essi non ci sono, e non si possono creare di punto in bianco. Mi riprometto parlarne col collega dell'istruzione pubblica, perchè veramente sarebbe un'iniziativa simpatica e utile, e lo Stato dei sacrifici finanziari, che per essa affronterebbe, potrebbe compensarsi con l'indiscutibile miglioramento nell'assunzione dei magistrati. Ma per ora questi seminari non ci sono; e perciò a questa esigenza ho cercato di provvedere indirettamente con quelle disposizioni rilevate e lodate dal senatore Scialoja, cioè col richiedere, che negli esami per uditori, i temi sieno proposti in maniera da costituire già una prova che il giovane sappia applicare un principio di diritto ad una questione controversa. Io ritengo, che un giovane, appena laureato, che non abbia fatto alcun tirocinio pratico, troverà molto malagevole un esame di questo genere; e, forse, siccome il bisogno crea, sviluppa attitudini, e adatta all'ambiente, forse — dico — non sarà improbabile che i candidati, per superare esami di questo genere, cercheranno essi stessi, per addestrarsi nella pratica, quei mezzi, che qui sono stati desiderati. In altri termini, io con questa disposizione e con un ulteriore sviluppo, che le si potrà dare nel regolamento, ho cercato appunto di venire incontro, direi, ai desideri che per questa parte gli onor. Scialoja ed Arcoleo hanno manifestato.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Applicazione della convenzione internazionale firmata a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, il primo dei quali sarà inviato alla Commissione dei trattati, ed il secondo alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

QUARTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

QUARTA, *relatore*. L'Ufficio centrale, sulle osservazioni che ora sono state fatte dal commissario Arcoleo, tenendo conto delle analoghe dichiarazioni dell'onor. guardasigilli, fa suo l'ordine del giorno del senatore Arcoleo.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia, e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto quest'ordine del giorno, con l'intesa che *estensione* non significhi *programma*, ma soltanto una maggiore dichiarazione del contenuto delle discipline e, direi, del criterio metodico dell'esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il ministro a fissare, con

le facoltà consentite dall'articolo 46, le norme che stabiliscano l'estensione e l'intensità specifica delle materie e prove scritte e orali, di cui all'art. 12, e la pertinenza dei titoli, dei quali all'art. 23 ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 12.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 13.

Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai collegi giudicanti ed agli uffici del pubblico ministero. Essi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai magistrati giudicanti ed ai funzionari del pubblico ministero per attendere agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare con speciale regolamento le norme per il tirocinio degli uditori.

(Approvato).

Art. 14.

Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati con decreto ministeriale a prestare servizio presso le preture, per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero ed attendere alle istruttorie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.

Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. L'ultimo capoverso di questo articolo, o dice troppo, o dice poco. Nelle preture urbane, gli uditori possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione. Ora io innanzi tutto domando scusa al Senato se sono obbligato a citare degli articoli di legge, ma li cito perchè si possa immediatamente controllare la esattezza o meno di quello che io dico.

Contravvenzioni! Ma ci sono delle contravvenzioni nel Codice penale che vanno punite con un anno di arresto (art. 452): ci sono delle contravvenzioni che vanno punite con un mi-

nimo di tre mesi e con un massimo di due anni di arresto (articoli 468 e 21). Oltre a questi casi poi l'art. 11 della procedura penale dice, che sono affidati ai pretori i giudizi di tutte le contravvenzioni prevedute da leggi speciali e le leggi speciali portano la pena non solo dell'arresto ma anche della reclusione, fino a due anni, perchè l'art. 11 parla di pene *restrittive della libertà personale*, e di pena pecuniaria fino a L. 2000. Ora mi domando, come è che un uditore può giudicare delle contravvenzioni punibili con le pene di cui ho parlato, e non può poi giudicare dei delitti che vanno puniti normalmente con la reclusione estensibile a tre mesi? Perciò ripeto, mi pare che o debba sopprimersi la facoltà data agli uditori di giudicare, o debba sanzionarsi che possono giudicare anche di quei delitti dei quali il pretore normalmente è giudice competente.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Osservo innanzitutto che la disposizione dell'art. 14 rappresenta un notevole miglioramento (e desidero proprio che l'onorevole Petrella ed il Senato constentino questo fatto) sulle condizioni finora durate. Poichè la prima impressione che si riceve è che non sia conveniente che un uditore, un giovane appena laureato, e che da poco abbia superato l'esame, possa esercitare giurisdizione in materia di contravvenzioni, materia che può portare conseguenze certamente gravi, quali l'onore. Petrella ha rilevato; ma io desidero che l'onorevole Petrella ed il Senato tengano presente che, con questa disposizione, si sopprime ogni difficoltà giurisdizionale dell'uditore, meno che per le contravvenzioni. (*Segni di diniego dell'onorevole Petrella*).

Mi lasci dire, onorevole Petrella, io desidero mettere in rilievo questo, perchè il Senato tenga presente che la disposizione rappresenta un progresso, nell'interesse della serietà dell'amministrazione della giustizia.

Come l'onorevole Petrella sa, fino dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 l'uditore giudiziario, dopo sei mesi di tirocinio, poteva avere funzioni di vice-pretore ed esercitare piena giurisdizione in materia civile e penale.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

Contro questa disposizione gravi critiche si sono mosse, e non starò a ricordarle. Venne allora la legge del 1890, la legge Zanardelli, la quale proibì che l'uditore giudiziario potesse esercitare giurisdizione; senonchè, una disposizione transitoria permise che per un anno la proibizione non avesse effetto, e di anno in anno, per mezzo di leggi presentate al Parlamento si continuò a lasciare questa facoltà eccezionale, e l'inconveniente che giovani, appena laureati, esercitino piena giurisdizione, continuò fino ad oggi, perchè la legge del 1904, per togliere al Parlamento il fastidio di esaminare ed approvare leggine annuali di proroga, rese continua tale facoltà.

Dunque dal 1865 ad oggi siamo stati con un ordinamento, in forza del quale gli uditori giudiziari, dopo sei mesi di tirocinio, potevano amministrare giustizia nelle preture.

Colla disposizione dell'art. 14 viene definitivamente, e senza possibilità di disposizioni transitorie, soppresso l'esercizio giurisdizionale dell'uditore, e si è fatta una sola eccezione per le contravvenzioni, limitatamente alle preture urbane, così aggravate di lavoro. Ciò dispiacerà all'onorevole Petrella, ma confronti il nuovo ordinamento con quello durato dal '65 ad oggi e riconoscerà che si fa un grandissimo progresso.

Le cause di contravvenzione possono dar luogo all'applicazione di pene gravi, non lo nego. Ma nessuno potrà negare pure che, nelle grandi medie dei giudizi per semplice contravvenzione, si hanno giudizi di molto minor conto di quelli per veri e proprii delitti, senza tener conto che i giudizi di contravvenzione sono infinitamente più semplici; non si tratta che di constatare il fatto, e applicare la legge, non c'è da fare ricerche di intenzioni, di forme di aggravanti, di discriminanti e via dicendo; è quasi un lavoro automatico, mentre il giudizio per delitti è ben altrimenti complesso. Ognuno comprende che è assai più semplice incorrere in una contravvenzione, sia pure punibile con sei mesi di carcere, che in una condanna di furto, sia pure punibile con tre giorni di reclusione.

Dunque, riassumendo, io dico che l'art. 14 rappresenta, di fronte alle disposizioni vigenti, un cospicuo progresso, e l'onor. Petrella, almeno sotto questo aspetto, potrà dichiararsi soddisfatto, e dar lode al disegno di legge.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio del modo gentile col quale il ministro mi ha risposto, ma confesso, siccome *facta potentiora verbis*, ed il fatto è che due anni sono maggiori di tre mesi, non sono soddisfatto. Lo sarei se si sopprimesse per intero questo capoverso. Non potendosi, mi rassegnò.

PRESIDENTE. Non facendosi ulteriori osservazioni, pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l'uditore può essere nominato, con decreto Reale, giudice aggiunto, se con dichiarazione del Consiglio giudiziario, istituito presso il tribunale del circondario dalla presente legge, sia stato abilitato alle funzioni giudiziarie.

All'effetto di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.

L'uditore, al quale per due anni consecutivi non sia stata concessa la dichiarazione di abilitazione, è dispensato dal servizio.

(Approvato).

Art. 16.

I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresì essere destinati in missione di vice pretore nei mandamenti più importanti.

Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un'annua indennità di L. 500.

(Approvato).

Art. 17.

Le promozioni da giudice aggiunto a giudice o sostituto procuratore del Re avvengono per i tre quinti dei posti secondo il turno di anzianità, previa dichiarazione di promovibilità, e per gli altri due quinti per merito, secondo le norme degli articoli seguenti.

I posti, che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io sono dolente di dovere spesso prendere la parola, e sono dolente perchè so che il Senato non potrà sentire con piacere la mia disadorna parola, ma ad ogni modo io cercherò di mitigare questa impressione usando della parola, con la maggior brevità che mi è consueta. Prendo a parlare sull'ultima parte di questo articolo, e questa volta, lo confesso, parlo nell'interesse del ministro, e lo dirò brevemente: « I posti - dice l'articolo - che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, cioè per merito, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo ».

Questo capoverso prevede tre ipotesi: o che i giudici aggiunti non si presentino al concorso per merito, o che quelli che si presentano non riportino la vittoria nelle prove; o che quelli che si presentano parzialmente, solo raggiungano la vittoria.

Dunque in fine dell'anno, secondo questo capoverso, avremo dei posti vuoti, i quali vuoti non possono coprirsi nell'anno, ma debbono aggiungersi a quei tali vuoti ai quali si può concorrere per merito nell'anno successivo. Io fo una ipotesi, che sventuratamente poi non è soltanto una ipotesi, e ne informo i concorsi ultimi meno quello dell'anno presente; intendo dire dei concorsi di merito. Io dunque fo la ipotesi che i non avventurati concorrenti non raggiungessero la prova e restassero quindi i posti vuoti.

Ora, siccome le promozioni ai posti di giudice, nell'anno, sono presso a poco un centinaio (calcolato che i posti pel concorso di merito sono di due quinti, e supposto che per due anni i concorrenti non raggiungano la meta) noi avremo per due anni ottanta posti vuoti. E allora, domando all'eccellentissimo ministro, come farà a provvedere ai posti vuoti? Potrà lasciarli scoperti quando tutti i giorni vediamo reclami da parte delle curie, delle città più importanti, quando vediamo gli avvocati disertare le aule della giustizia perchè non ci sono giu-

dici sufficienti per decidere le cause, e si fanno decadere le cause dai ruoli? E come si farà se per due anni non si possono secondo questo articolo, coprire i vuoti?

Quindi io credo che quando coloro che si presentano per il concorso di merito non raggiungano la prova si debba far luogo alla regola generale, quella cioè di coprire i vuoti con coloro che hanno l'anzianità non disgiunta dal merito, perchè ciò è detto nel primo capoverso dell'articolo in esame.

Io diceva in principio, che faceva quest'osservazione nell'interesse del ministro, e lo diceva, perchè vi sarà un momento in cui tutti reclameranno, come già stanno reclamando: per esempio, a Milano, dove, ella, eccellentissimo ministro, sa che si è in una condizione che io non saprei dire veramente se sia legale, poichè ci sono tanti magistrati applicati a quel tribunale la cui applicazione ivi non so come possa giustificarsi.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo dare una breve risposta all'osservazione fatta dall'onor. Petrella la quale può veramente impressionare, ma, me lo consenta, riposa sopra un equivoco. La ragione di questa disposizione, che in generale impressiona, ed impressiona perchè quando si bandiscono concorsi per posti di merito, non si arriva a concepire come si possano conferire i posti residui per anzianità, è assolutamente storica. L'esame di merito distinto che sinora aveva luogo, com'è noto, per la promozione di aggiunto giudiziario, era un esame, il quale conferiva al vincitore del concorso dei vantaggi inestimabili; si poteva con l'esame di merito distinto di aggiunto giudiziario passare giudice, saltando il grado di pretore, guadagnare così da 12 a 15 anni di carriera non solo, ma evitare quella parte della carriera giudiziaria che è, senza paragone, la più penosa, la più difficile. E ciò rendeva le Commissioni esaminatrici straordinariamente rigorose. Noi avevamo gli esami pratici per il passaggio da uditore ad aggiunto, nei quali dal 1890 ad oggi ne fu disapprovato uno solo.

Avevamo gli esami di merito distinto, in cui la Commissione era di un rigore veramente feroce,

ma giustificato dalla considerazione che il magistrato, il quale vinceva questa prova, acquistava nella carriera dei vantaggi veramente eccezionali, e quindi in ogni concorso avevamo uno o due approvati e qualche volta nessuno.

Ora, l'esame di merito che io introduco ha un'altra finalità: non dà tutti questi straordinari vantaggi, ma abbrevia la carriera di 4 o 5 anni al più, e rappresenta nella promozione da aggiunto a giudice quello che nelle altre promozioni è da giudice a consigliere di Appello, da consigliere di Appello a consigliere di Cassazione e rappresenta il merito di fronte all'anzianità, che è sempre ammesso genericamente. La Commissione dovrà dare promozioni ai migliori fra i concorrenti; insomma dovrà scegliere tra un certo numero di candidati quelli che valgono più degli altri. Ora, siccome noi abbiamo una tradizione di esame di merito distinto, così straordinariamente severo, ho voluto con questa disposizione avviare la Commissione esaminatrice verso quest'altro tipo di esame di merito che deve servire, non già ad accogliere 200 o 300 magistrati, scegliendone uno o due di un valore veramente eccezionale, ma solo a scegliere tra 100 o 200 magistrati quei 20 o 30 che valgano più degli altri. Questa è dunque la ragione della disposizione.

Ma l'onorevole Petrella solleva un dubbio, il quale se fosse fondato veramente, io, per primo, pregherei il Senato di non approvare questo capoverso. Il senatore Petrella dice: ma come farete a coprire questi posti? Quando si tratta di posti di magistratura non si può attendere, poichè le Corti hanno bisogno di magistrati. E qui è l'equivoco che l'onor. Petrella, nella sua lealtà, certamente riconoscerà: egli non ha tenuto presente che qui si tratta dell'esame di passaggio dal grado di giudice aggiunto al grado di giudice, che, secondo la nuova disposizione organica di questa legge, il giudice aggiunto può benissimo esercitare le funzioni che esercita il giudice, nè più nè meno. Questo è il punto di partenza che forse il senatore Petrella non aveva presente.

Quando io non avrò in un esame di merito tutti i posti coperti, e me ne resteranno vuoti 15 o 20, io farò una cosa semplicissima, onorevole Petrella; promuoverò in soprannumero

nel grado di giudice aggiunto i 20 e avrò il numero totale di giudici aggiunti e giudici che è nei quadri, e che mi serve per i collegi e per le preture. Il personale dunque l'avrò. Non è lo stesso caso del passaggio da giudice a consigliere; allora si presentò a me questo problema: posso io lasciare scoperti i posti, quando il concorso per merito non diede risultati sufficienti? No, perchè ho bisogno di quel numero di consiglieri, altrimenti non posso costituire le Corti. Quando si tratta di passaggio da giudice aggiunto a giudice, per me è indifferente che sia incompleto il numero dei giudici aggiunti, ma è sufficiente che ne abbia quanti sono sufficienti per completare il numero dei giudici, purchè abbia il totale che la tabella organica stabilisce.

Dunque io rassicuro il senatore Petrella che il danno che egli teme non potrà assolutamente verificarsi, perchè, in ogni ipotesi, tra giudici aggiunti e giudici, avrò quel numero di magistrati che, secondo la tabella organica, occorre per le preture e per i tribunali.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici che, nei tribunali ove siano più di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nei tribunali divisi in sezioni, fa altresì parte del Consiglio il più anziano dei consiglieri d'Appello o dei giudici, che presiedono le sezioni.

Presso ogni Corte d'appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale, e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nelle Corti divise in sezioni fa altresì parte del Consiglio il presidente di sezione più anziano, ovvero, quando si tratta di dar parere su magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezione distaccata, il presidente di detta sezione.

Nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari prevale a parità di voti, il voto del presidente.

(Approvato).

Art. 19.

Il Consiglio giudiziario presso il tribunale, con le norme stabilite nel regolamento, classifica ogni anno, fino alla loro promozione, i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.

Nell'anno precedente a quello in cui, secondo il turno d'anzianità, dovrebbe aver luogo la promozione, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello esprime il suo parere motivato sulla promovibilità, specificando se il giudice aggiunto sia promovibile nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero. Se la promovibilità non è dichiarata, la votazione si ripete negli anni successivi.

La dichiarazione di promovibilità può essere revocata, se da posteriori classificazioni annuali risulti che il giudice aggiunto non ne sia meritevole. Ove la dichiarazione di promovibilità sia revocata o, trascorsi due anni dal turno di anzianità, non sia stata accordata, il giudice aggiunto è dispensato dal servizio.

(Approvato).

Art. 20.

Le promozioni per merito dei giudici aggiunti hanno luogo in seguito ad esame. All'esame sono ammessi i giudici aggiunti, che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale.

L'esame si svolgerà secondo quanto è prescritto dall'art. 16 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con le seguenti modificazioni:

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta secondo le norme dell'art. 12.

Sono dichiarati promovibili per merito coloro che hanno riportato in ciascuna materia almeno sette decimi dei punti.

Nella classificazione degli approvati, a parità di punti, prevale il più anziano di età.

Coloro che, pure avendo vinta la prova, non

entrino, per la classificazione avuta, nel numero dei posti messi a concorso, dovranno ripetere la prova.

Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola per affermare che spesso conviene limitare la legge in più stretti confini. Qui si parla di concorsi a posti superiori, e questi non sono molti. Metto l'ipotesi che in avvenire esistano 20 magistrati ottimi e che si apra una volta il concorso per un posto, un'altra per due, una terza per tre posti. Riusciranno così sei magistrati, e gli altri 14, benchè ottimi, rimarranno esclusi per mancanza di spazio e non di merito. La sanzione che li colpisce per l'avvenire si trasforma in una vera ingiustizia. Perché la legge deve infliggere questa *diminutio capitis*, ed escludere da ogni possibilità di promozione un magistrato che per tre volte non trovi margine al suo merito, solo per difetto di posto? Perché disporre una norma non necessaria, anzi dannosa, e che offende il prestigio dell'individuo e dell'ufficio? Si lasci a lui la facoltà d'imporre un limite a se stesso.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In tutti gli esami di merito, in tutte le Amministrazioni dello Stato, avviene questo inconveniente. Io conosco dei casi pietosi nell'Amministrazione dell'interno; so di candidati che per un quinto di voti non hanno potuto vincere il concorso. S'intende che gli esami sono vinti da coloro che riescono primi, secondo il numero dei posti messi al concorso; altrimenti una Commissione potrebbe ipotecare anche i posti futuri. Quando dunque darò il posto? Quest'anno no, perchè non v'è posto, dunque l'anno venturo, dice la Commissione; ora a me pare strano che la Commissione per un esame risolve e pigli ipoteca per i concorsi degli anni futuri.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi persuadono affatto. Io non faccio analogie; in tutte le altre Amministrazioni dello Stato rimane impregiudicato il diritto di concorrere. Dei professori esimii, diventati poi superuomini, hanno concorso più che tre volte prima di riuscire. Ora qui, nell'ipotesi di un insuccesso non per demerito, ma per esiguità di posti, perchè impedire al magistrato il diritto di ripresentarsi? Non accetto questo metodo di sanzioni ed esclusioni, che bisogna lasciare al sentimento e al decoro individuale; un'epurazione per mezzo di formule così perentorie non mi piace, e siccome questa è un'impressione, la esprimo con piena libertà, senza timore che mi si dica apostolo dei mediocri.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 20.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 21.

Alla promozione a consigliere di Corte d'appello, presidente di tribunale, procuratore del Re e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, possono concorrere i giudici e i sostituti procuratori del Re di prima categoria, purchè abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, ed abbiano già da 3 anni raggiunta la prima categoria.

La promozione avviene per turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità, per i tre quinti delle vacanze annuali. Gli altri due quinti sono conferiti per merito ed in seguito a concorso.

(Approvato).

Art. 22.

Il giudizio di promovibilità è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello secondo la disposizione dell'articolo 19.

Il concorso per merito ha luogo davanti il Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme fissate nel regolamento. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, nel cui distretto il concorrente ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni immediatamente anteriori alla domanda, fornisce al Consiglio

superiore informazioni sulla capacità, sulla dottrina e sull'operosità e condotta del concorrente.
(Approvato).

Art. 23.

Il Consiglio superiore, esaminati i titoli presentati dal concorrente ed apprezzate le informazioni ricevute e quelle altre che crederà di assumere direttamente, darà il suo giudizio su tutti i concorrenti e formerà una graduatoria pel numero dei posti messi a concorso.

Il concorrente, che non sia stato compreso nella graduatoria suddetta, può ripresentarsi ad altri due concorsi soltanto.

Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Debbo ripetere che mi dispiace dover prendere sovente la parola, ma non ne posso fare a meno; ho appartenuto alla magistratura, e perciò mi sento spesso tratto a parlare su questo disegno di legge, pure non facendolo per tutto quello che vorrei. In questo disegno di legge, ed in questo articolo, si parla di un regolamento, dal quale il Consiglio superiore trarrà le norme per gli esami di concorso che si dovranno dare dai magistrati: di regolamento non si parla invece nell'articolo 25, ma io ritengo che le regole che saranno stabilite per le promozioni di cui è parola nell'articolo 22, saranno anche quelle pel concorso ai posti della Corte di cassazione.

Io in verità trovo che le condizioni del pubblico ministero sono, debbo dirlo, inferiori a quelle della magistratura giudicante, e dirò il perchè. Con la legge del 1875 il pubblico ministero è stato quasi messo al bando dalle materie civili; ora il concorso si fa per titoli, che titoli potrà presentare un funzionario del pubblico ministero al Consiglio superiore?

Se si tratta di un pubblico ministero che è a capo di un tribunale importante come, per esempio, Napoli, Milano, Torino, non potrà presentar nulla, perchè egli ha appena il tempo necessario per dirigere l'ufficio. Se si tratta invece di un sostituto del procuratore del Re, o sostituto procuratore generale, potrà presentare delle, mi si perdoni pure la parola, delle

magre requisitorie, perchè si sa che il pubblico ministero non può a fondo affrontare delle questioni ed esaminarle, ma deve semplicemente limitarsi a vedere se vi siano gli elementi di fatto necessari, indispensabili, per potere rinviare a giudizio gli imputati, e rare volte si sfiorano le questioni di diritto.

Dunque questi funzionari del pubblico ministero sono in condizioni inferiori a quelle dei magistrati giudicanti, salvo coloro che hanno avuto tempo e modo di poter stampare delle monografie, e magari dei volumi, e credo saranno delle eccezioni.

Per queste ragioni vorrei fare una preghiera al ministro, questa, cioè, che nel fare il regolamento provveda in modo che il Consiglio superiore prenda ad esame comparativo i funzionari del pubblico ministero tra loro, e non li confronti coi consiglieri e magistrati giudicanti: insomma vorrei un esame distinto e comparativo fra quelli che appartengono alla stessa carriera, cioè funzionari del pubblico ministero tra loro, consiglieri egualmente tra loro. Se il regolamento a ciò non provvederà potrebbe avvenire quello che ora dirò. Un pubblico ministero, il quale sa che non può gareggiare con un consigliere, perchè non può presentare all'esame del Consiglio superiore lavori in materie di diritto civile, ma che si sente Achille in seno, che cosa farà?

Si avvarrà della legge del 1875, della legge sull'ordinamento giudiziario, di un articolo della procedura civile, e chiamerà a sé gli atti delle cause civili, per presentare poi delle conclusioni scritte. Questo che cosa produrrà? Produrrà un incaglio nel rapido svolgimento dei dibattiti civili, e per conseguenza produrrà un male all'amministrazione della giustizia, e a ciò il funzionario del pubblico ministero sarà tratto pel bisogno di manifestare il suo valore in materia civile. Io spero perciò che nel regolamento il ministro disciplinerà questo esame in modo da non pregiudicare il pubblico ministero, di fronte alla magistratura giudicante.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accolgo di buon grado la giusta osservazione fatta dal senatore Petrella e ne terrò conto nel regolamento.

PETRELLA. Ringrazio.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Faccio osservare che l'inciso ultimo compreso nel mio ordine del giorno, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, si riferisce precisamente a definire meglio questa pertinenza di titoli, che devono essere connessi all'ufficio e agli scopi della magistratura, senza escludere il carattere speciale o scientifico, ma sempre connesso ai fini della carriera, nel senso alto della parola. D'altra parte quella disposizione, che anche contro un parere del Consiglio superiore possa per la nomina sostituirsi il Consiglio dei ministri, non mi soddisfa molto. Nè perchè io creda che non si debba o possa riparare gli errori, ma temo che il provvedimento susciti sospetti politici, anche perchè in altre Amministrazioni dello Stato, quando la designazione è fatta dalla Commissione prestabilita, non si ricorre per la nomina al Consiglio dei ministri, e cito un esempio.

Nel corpo universitario, se una Commissione ha respinto un candidato, non è il Consiglio dei ministri che potrà nominarlo. Quindi mi pare che questa eccezione, fatta in rapporto all'alta magistratura, non sia giustificata.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Resta perfettamente inteso che la portata dell'ordine del giorno approvato, si riferisce anche a questa parte dell'art. 23, ricordata ora dal senatore Arcoleo.

Per quanto riguarda il capoverso finale, che trova luogo poi in altri articoli simmetrici, la ragione di questa disposizione è di affermare solennemente il principio della responsabilità ministeriale, per la direzione ed alta sorveglianza che il ministro ha sulla magistratura.

Non dimentichiamo il punto di partenza, e consideriamo il punto d'arrivo della legge. Noi muoviamo dallo Statuto, che fa della nomina del giudice una prerogativa del Re. E la legge del 1865 ha mantenuto un'evoluzione lenta e limitata di questa facoltà, ed ora è pressochè annullata.

La facoltà di nomina è facoltà interna, so-

vana della magistratura stessa, che con un sistema ottimo, eccellente, si costituirà da sé.

Questa è la parte precipua della legge, ma non sopprimiamo il principio della responsabilità ministeriale; altrimenti avremo fatto della magistratura una amministrazione autonoma, come le ferrovie, anche il ministro potrà venirvi a dire: la magistratura si costituisce da sé e io non ci entro per niente nelle nomine.

Stia tranquillo il senatore Arcoleo, che ha tanta pratica delle cose politiche; di questa facoltà, lo si può fin da ora presumere, forse nessun ministro si servirà.

In fondo questa disposizione è contro il ministro, perchè tien ferma la sua responsabilità.

ARCOLEO. Io la volevo per difendere il ministro.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma io intendo d'assumere, ciò non ostante, questa responsabilità, pur ringraziando il senatore Arcoleo della sua difesa. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 23.

(Approvato).

Art. 24.

Contro il giudizio sulla promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, così nel caso dell'articolo 19 come nel caso dell'articolo 22, è ammesso ricorso al Consiglio superiore della magistratura.

Il ministro può provocare in ogni caso dal Consiglio superiore la revisione del giudizio del Consiglio giudiziario.

(Approvato).

Art. 25.

La nomina dei consiglieri di Corte di cassazione, presidenti di sezione di Corte d'appello e dei sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, è fatta unicamente per merito, in seguito a concorso fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di tribunale e i procuratori del Re che abbiano sei anni effettivi di grado e che sian distinti per ingegno e dottrina, nonchè per carattere ed operosità.

Il concorso ha luogo secondo le norme dell'articolo 23 davanti il Consiglio superiore. Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorrerà la deliberazione del Consiglio dei ministri.

RICCIUTI. Domando di parlare.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricciuti.

RICCIUTI. Ho domandato di parlare unicamente per chiedere un chiarimento all'onorevole guardasigilli.

In quest'articolo si parla del concorso di merito da parte dei consiglieri d'Appello. Per verità è spiacevole che anche i vecchi magistrati, che appartengono ad una Corte d'appello, siano costretti a fare un concorso. Quando ad una certa età non si riesce nel concorso, se ne riceve un discapito morale, ma si è voluto stabilire il concorso e si faccia; però domando al ministro qualche chiarimento per impedire un grave danno.

Secondo l'art. 25, per la forma del concorso è richiamato l'art. 23. In questo vi è il primo capoverso tauto contestato, che cioè, dopo tre concorsi, non possa più il concorrente aspirare alla promozione. Quest'articolo si capisce per i giovani magistrati, per i giudici di tribunale, i quali possono essere promossi o per anzianità o per merito. Se non riescono per merito saranno promossi successivamente per anzianità; ma non si comprende per i consiglieri, i quali hanno solo la promozione per merito. Quando, viuti da altri, non fossero più promovibili, sarebbero in condizioni difficili, perchè non solo non potrebbero più aspirare alla Corte di cassazione, ma non potrebbero rimanere lunghi anni in servizio, dovendo a 70 anni essere collocati a riposo.

Io credo però che questa supposizione, suggeritami anche da alcuni magistrati del mio distretto, forse non è esatta, perchè nell'articolo 25 si richiama l'art. 23 solo nella parte che riguarda la forma e non nelle altre disposizioni; tanto vero che nello stesso art. 23 è detto precisamente che, se vi è contraddizione nella nomina, si potrà chiedere la decisione del Consiglio dei ministri.

Questa parte, che forma l'ultimo capoverso dell'art. 23, è stata ripetuta nell'art. 25; e ciò dimostra che non è tutto l'art. 23 che si è voluto richiamare. Ed allora io spero che il ministro dica che la limitazione dell'art. 23, che cioè dopo tre concorsi sia dichiarato impromovibile il magistrato, non sia applicabile ai con-

siglieri di Appello, perchè questa limitazione non è stata riprodotta nell'art. 25.

Aspetto in tali sensi l'interpretazione del guardasigilli; perchè sarebbe dispiacevole che questa limitazione fosse applicabile anche ai consiglieri di Appello, i quali possono in molti presentarsi ad un concorso quando sono pochi i posti. Questi pochi posti, che potrebbero essere 15 o 20 in un anno, in tre concorsi ripetuti, sarebbero assegnati ai migliori, ma resterebbero poi impromovibili tutti quelli che si sono presentati e non sono riusciti. Se i posti sono pochi, e molti i concorrenti valorosi, avverrà che alcuni posti saranno vinti dai più valorosi, e, a parità di titoli, altri potranno essere assegnati per anzianità.

MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFREDI. Le modificazioni del disegno di legge nel sistema della carriera e promozione dei magistrati innegabilmente reca un notevole miglioramento; ma siamo permesso di manifestare un mio sentimento, sia pure un pregiudizio.

Per me, una magistratura tenuta sino all'incanutire sotto esami, sotto giudizi di promovibilità, in gare di concorsi, non può godere tutta la reputazione, non può avere tutta la piena dignità. In cerca del merito, del sapere individuale, si scredita il corpo; come se si facesse una classificazione pubblica dei bravi più o meno, dei più o meno valorosi dell'esercito. « Tutti i magistrati si debbono tenere in reputazione insieme (lo diceva uno dei più grandi antichi magistrati della Francia, il celebre cancelliere D'Aguesseau); considerati come tanti distinti raggi, sempre deboli per quanto da se stessi luminosi, ma sempre splendenti, per quanto deboli separatamente, nel formare riuniti insieme quel gran corpo di luce, che rallegra la giustizia e fa tremare l'iniquità ».

Ma sarebbe vano che io trattenessi ora il Senato di più su questo pensiero. Nemmeno è luogo e tempo di parlare di quel gran male, che fu detto la febbre dell'avanzamento; male che purtroppo in qualche modo ha preceduto il disegno di legge, e che sarebbe un seme molto pernicioso, se si potesse credere che il disegno di legge fosse la conseguenza di quell'agitazione, di quelle manifestazioni, che lo stesso

onor. guardasigilli ha deplorato. Mi limiterò ora a due punti.

Il sistema delle promozioni alla Corte suprema per concorso, e più ancora le ragioni dettate dall'onor. guardasigilli e dal relatore dell'Ufficio centrale, screditano le Corti di appello, alle quali io desidero di rendere il dovuto onore. Le Corti di appello, curialmente considerate, nei riguardi cioè agli interessi dei litiganti, hanno importanza non minore, se non maggiore, della Cassazione; giudicano esse pure in diritto, e vediamo quanto conto le raccolte tengono delle loro sentenze: giudicano in fatto e giudicano sovranamente. Qualche volta, qui e in Francia, le Corti di appello hanno resistito alle massime della Corte suprema, e qualche volta la dottrina è stata di preferenza con loro; perchè vi è sopra tutte, anche sopra la Corte suprema, la somma autorità della critica dottrinale.

Passo ad un'altra osservazione. Come sarà composto il Consiglio superiore della giustizia (non può essere che non l'abbia pensato l'onorevole guardasigilli), sottrarrà il tempo e l'opera di molti magistrati all'adempimento del loro dovere nell'amministrazione della giustizia. Si può immaginare la quantità della occupazione del Consiglio superiore. Se non erro sarà occupato tutto l'anno nelle attribuzioni degli articoli 35 e 36. Già troppo è mal veduto, che i magistrati lascino abbandonati i loro uffici e anche le loro sedi per commissioni od altri incarichi diversi. Anche su questo punto, non volendo trattenere il Senato nè recare inciampo al successo della legge, non faccio che pregare l'onorevole ministro delle sue spiegazioni, ed affidarmi, in quanto sarà possibile, al regolamento.

QUARTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

QUARTA, *relatore*. Io mi permetto di far osservare agli onorevoli colleghi Ricciuti e Manfredi che, in fondo, la condizione, che viene fatta dal progetto ai magistrati di Corte d'appello, non sia se non quella (forse anche migliore) che già hanno per effetto delle leggi esistenti, e specialmente per effetto dei regolamenti della Commissione consultiva. Ma che forse oggi i consiglieri di appello son promossi alla Corte di cassazione, senza che prima siano stati scrutinati e classificati dalla Commissione consul-

tivo? No. Nessuno di essi può mai essere promosso, senza che prima sia stato scrutinato. E le promozioni si fanno gradatamente secondo le diverse qualifiche, che agli scrutinati vengono dalla Commissione consultiva attribuite o di merito eccezionale o di promovibili a scelta, o di promovibili a turno, così e non altrimenti che come si fa per i pretori che vogliono essere promossi a giudici, e per i giudici che vogliono essere promossi a consiglieri d'appello. Ora col sistema del nostro disegno di legge si vengono a cambiare i nomi, ma la sostanza rimane la stessa, perchè il Consiglio superiore della magistratura deve anche *scrutinare* e classificare i diversi magistrati, i quali concorrono per il posto di consigliere di Corte di cassazione, e li deve *scrutinare* e classificare, secondo i loro titoli di merito, tenendo conto delle informazioni che vengono fatte dai Consigli giudiziari presso le rispettive Corti di appello, esaminando ed estimando la bontà delle loro sentenze, il valore dei loro titoli scientifici, e richiamando tutti i loro precedenti di merito o di demerito, quali che siano, nella stessa guisa e con lo stesso intento con cui procede nei suoi scrutini e nelle sue classificazioni l'attuale Commissione consultiva.

Quindi io non vedo in che il disegno di legge rechi offesa a quella, che diceva dignità dei consiglieri di Corte d'appello l'onorevole collega Manfredi, poichè con esso in fondo non si viene che a ordinare, migliorando lo stesso procedimento che esiste attualmente per lo scrutinio di tutti i magistrati, e con essi dei magistrati di Appello. Ripeto, i nomi sono cambiati, ma la sostanza rimane la stessa. Siamo d'accordo, nessuno mai lo ha messo in dubbio, che per i magistrati di Appello si richiegga anche una grande capacità, che siano sotto ogni rapporto, magistrati rispettabilissimi, e che anch'essi debbono esaminare e decidere questioni di diritto. Ma bisognerebbe non essere stato mai in Corte d'appello ed in Cassazione, per ignorare, che l'arringo dell'una sia profondamente diverso da quello dell'altra, e che però le doti e le attitudini richieste nei magistrati per regolare esercizio delle funzioni del primo siano ben diverse da quelle che si richiedono per regolare esercizio delle funzioni del secondo.

D'altra parte, il giudizio che viene ad essere

emesso dalla Corte di appello, non può organicamente avere quell'autorità ed efficienza giuridica, che può e deve avere il giudizio, che su di una questione di diritto si emetta dalla Corte di cassazione, la quale ha l'alto e grave compito di porre chiaro e netto il pensiero legislativo, di vigilarne e curarne la più stretta e rigorosa osservanza.

I suoi errori, le sue inesattezze, perplessità e contraddizioni nei giudizi sono fatali per tutto il funzionamento della magistratura. Donde la imprescindibile necessità, che ad esercitare le funzioni di consiglieri di Cassazione siano prescelti e destinati solamente quelli, che sian segnalati ed eccellano per grande e vasta cultura giuridica, senza preoccuparsi della loro anzianità.

Ed ecco perchè l'Ufficio centrale ha ritenuto giustissimo il concetto, a cui si è ispirato il disegno di legge, il concetto, cioè, che quanto concerne i magistrati di Corte di cassazione, non si possa andare con altro criterio che non sia quello del merito. Il criterio dell'anzianità non può che condurre alla demolizione, alla rovina completa del supremo magistrato della Corte di cassazione.

Quanto alle osservazioni che ha fatte l'onorevole senatore Ricciuti, circa l'interpretazione da darsi al capoverso dell'art. 25, io non posso che rimettermi a quello che sarà per dire l'onorevole ministro, poichè nessuno meglio di lui può dichiarare e stabilire nettamente quale sia il suo pensiero.

RICCIUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIUTI. Per verità mi meraviglia ciò che ha detto il senatore Quarta, che cioè non si sia fatto nè più nè meno di quello che è già disposto nelle leggi vigenti.

QUARTA, *relatore*. Nella sostanza.

RICCIUTI. Io sarei lieto se si potesse rimanere nelle condizioni attuali, cioè che per ogni individuo si facesse un giudizio d'idoneità. Allora si comprenderebbe che quando il magistrato sottoposto ad un Consiglio superiore, ad una Commissione consultiva, fosse dichiarato impromovibile, non avesse diritto a legnarsi.

Invece il concorso per merito, secondo l'articolo 23, è stabilito in questo modo: che il Consiglio superiore comincia a dare un giudi-

zio, senza dirci in che debba consistere, ma, senza dubbio, il giudizio deve essere intorno al merito di ciascun concorrente. Infatti dice l'articolo 23: darà il suo giudizio su tutti i concorrenti, e formerà (questa è la seconda cosa) una graduatoria pel numero, non già dei concorrenti, ma dei posti messi a concorso.

Finchè la legge avesse detto: se cento sono i concorrenti e 20 i posti disponibili, la graduatoria si farà di tutti gl'idonei, che potrebbero essere 30 o 40, avrei capito che fossero dichiarati impromovibili gli altri 60 o 70 rimanenti. Invece si dice che si darà un giudizio, che potrà forse essere di lode a molti concorrenti, e solo si farà la graduatoria pei posti disponibili; e gli altri non favoriti perchè non potrebbero più presentarsi dopo tre volte?

E badate che, come ho detto poco fa, i posti di promozione dai tribunali alle Corti di appello possono esser molti, ma pochi i posti da consigliere di Appello alla Corte di cassazione, e molti sono i consiglieri concorrenti. Ora, non vi è giudizio d'incapacità o d'inidoneità, ma si dice soltanto: Tizio è più valoroso dell'altro e deve essere promosso, ma l'altro potrà bene avere tutte le doti necessarie ad un magistrato per passare alla Corte di cassazione. Deve quindi avere il diritto di presentarsi a nuovi concorsi.

QUARTA, *relatore*. Ma anche ora i promovibili a scelta sono preferiti.

RICCIUTI. Oggi la Commissione consultiva procede diversamente. Si presenta un solo individuo, ne è valutata la capacità e si dice se sia promovibile o no. La capacità o il merito sono qualità relative agli individui, e la comparazione tra molti potrà stabilire il valore relativo, pure essendo tutti capaci, e tra essi saranno preferiti quelli di maggior valore, non già perchè gli altri siano incapaci; perchè dunque volete togliere loro ogni speranza di carriera? Eliminati costoro, che sono i migliori e i più valorosi, verranno altri che, pur non avendo lo stesso merito, in mancanza di concorrenti, saranno prescelti; allora che ne avverrà? Avverrà che il merito sarà riconosciuto non dai Consigli superiori, nè dalle Commissioni consultive, ma dai colleghi, i quali diranno: Tizio, dichiarato impromovibile, vale più dell'altro cui la fortuna ha aperto il cammino.

È poi giusto quello che dice il senatore

Quarta, che alla Cassazione si debba andare per merito distinto? È verissimo; in Cassazione deve andare chi è colto nel diritto, ma non si dica che in Corte di cassazione si fa più di quello che si fa in Corte d'appello.

Ciò mi meraviglia.

QUARTA. Io non ho mai detto questo.

RICCIUTI. La Corte d'appello esamina il diritto e il fatto, e la Corte di cassazione decide questioni che i consiglieri d'Appello hanno già deciso in diritto, ma non giudica in fatto; al più potrà giudicare se vi sia stata inosservanza delle leggi di rito, e delle disposizioni della procedura; mentre le questioni di diritto sono prima esaminate dalla Corte d'appello.

Come si può venire a dire dunque potersi tollerare che i consiglieri d'Appello abbiano una capacità scadente?

QUARTA. Io non ho mai asserito questo.

RICCIUTI. Questo mi pare si voglia ritrarre da questo articolo; ad ogni modo non si dovrebbe interpretare l'articolo in senso restrittivo, quando in esso si dice espressamente che è richiamato l'art. 23 per la forma dei concorsi, e non si ripete affatto la limitazione dell'art. 23; mentre è riprodotto integralmente l'ultimo capoverso dell'art. 23. Sarei dolente di avere, insistendo inutilmente sopra questa interpretazione, provocata una interpretazione contraria, perchè se non si fosse fatta discussione su quest'articolo, non si sarebbe potuto accogliere un'interpretazione contraria ai consiglieri della Corte d'appello.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che la discussione si aggiri intorno a due equivoci, specialmente stando alle osservazioni fatte dall'onor. Ricciuti.

Mi pare fondata l'osservazione dell'onorevole Quarta, per quanto riguarda i consiglieri di Cassazione, rispetto alle norme di decadenza stabilite dall'art. 25. Su questo punto l'onor. Quarta non ha fatto alcuna dichiarazione; si è rimesso alle dichiarazioni del ministro. In quanto al discorso dell'onor. Ricciuti che riguarda la confutazione di ciò che asserì l'onorevole Quarta, evidentemente vi è un equivoco. Io farò delle brevi dichiarazioni e non cercherò entrare in questa gara, certamente generosa,

sull'importanza rispettiva dei magistrati nei vari gradi.

Io sarei, a questo riguardo, del parere di fra Cristoforo in materia di duelli, vale a dire il mio parere è che tutti i magistrati dovrebbero essere ottimi in tutti i gradi, compresi i pretori e i conciliatori, i quali hanno una missione sociale importantissima. Il desiderio di tutti è che i funzionari siano ottimi in tutti i gradi.

Però le condizioni speciali in cui noi viviamo, e queste sono comuni per la composizione della magistratura, a tutti gli Stati, fa sì che la magistratura debba costituirsi sotto forma di carriera, e quindi ci debbano essere i gradi di avanzamento, e questo avanzamento bisogna che sia disciplinato per il passaggio da un grado all'altro. L'onor. Ricciuti ha detto che ai gradi supremi della magistratura si deve solo arrivare per merito eccezionale, e in questo io son d'accordo con lui.

Ora, debbo solo aggiungere una brevissima osservazione per la ripugnanza che gli onorevoli Manfredi e Ricciuti hanno manifestata a questo concorso, che si applica a magistrati di alto grado, quali i consiglieri d'Appello. Questa ripugnanza, però, a me sembra che abbia un senso relativo, ed è soltanto per questo che il sistema attuale vuole che il magistrato sia classificato nella sua individualità, in modo che si debba dare un giudizio assoluto sul valore del magistrato; questo è il sistema attuale e questo nuovo disegno di legge lo muta solo in ciò che riguarda un giudizio comparativo.

Ora, non comprendo come ciò possa diventare poco dignitoso per il magistrato, mentre si ritiene dignitoso il sistema attuale. Sotto il punto di vista della dignità, io prego l'onor. Ricciuti di ascoltarmi. Il sistema che la nuova legge vuol regolare è il sistema migliore, perchè non muta l'attuale, per quanto riguarda la questione di sentimento della magistratura, se non in una maniera più rispettosa per la magistratura stessa, perchè col sistema del concorso si dirà che il magistrato non vinse il concorso, mentre ora si dice che fu dichiarato impromovibile. Io spero che la comparazione eviterà certi inconvenienti che col sistema attuale si sono verificati e che bisogna lealmente confessare.

Per quanto riguarda l'interpretazione da darsi

all'art. 25 raffrontandolo coll'art. 23, io sono d'accordo con l'interpretazione data dall'onorevole Ricciuti. L'interpretazione testuale dell'art. 25, fu fatta con la sua acutezza e sottigliezza abituale dall'onor. Ricciuti, quindi nulla posso aggiungere. Ma io conforterò la tesi dell'onor. Ricciuti con un'altra considerazione, tratta dallo spirito dell'art. 25 in rapporto all'art. 23. L'art. 23, che riguarda la promozione da consigliere d'Appello a consigliere di Cassazione, stabilisce che dopo tre concorsi non si è più ammessi a futuri concorsi per merito, ma con ciò il giudice può attendere la sua promozione a consigliere d'appello dall'anzianità.

Questo non si applica per il concorso alla Cassazione, poichè il giudice che non è dichiarato promovibile al concorso, andrà in Corte d'appello per anzianità, mentre invece per il passaggio di grado da consigliere d'Appello a consigliere della Cassazione, la promozione per anzianità viene abolita. Dunque questa disposizione, che si spiegherebbe per l'un caso, non troverebbe più una sufficiente spiegazione nel secondo.

Per le ragioni tratte dal testo, secondo quanto l'onor. Ricciuti disse, e per queste considerazioni tratte dallo spirito dell'articolo, io credo che possa concludersi che la disposizione di decadenza non si applica all'art. 25, e confido che il senatore Ricciuti si dichiarerà soddisfatto.

RICCIUTI. Ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni.

MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFREDI. Ho preso la difesa delle Corti d'appello, perchè mi è parso di aver letto nella relazione del ministro o dell'Ufficio centrale che nelle Corti d'appello bastino i magistrati mediocri...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, No.

MANFREDI... Quanto poi al sistema della classificazione di merito, che il nuovo sia identico o poco dissimile dall'attuale della Commissione consultiva, sono costretto a dichiarare che nemmeno questo ha avuto mai la mia approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 26.

In tutti i concorsi di promozione per merito si terrà conto della maggiore anzianità nel grado, soltanto per graduare fra loro i concorrenti che abbiano ottenuta per merito una eguale classifica.

In tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni della presente legge, le promozioni vanno fatte in proporzioni determinate fra il merito e l'anzianità, le nomine per merito e quelle per anzianità devono alternarsi seguendo l'ordine rispettivo, per quanto è conciliabile con le esigenze del servizio, in guisa però che almeno dentro l'anno la proporzione fissata dalla legge risulti mantenuta.

(Approvato).

Art. 27.

La nomina dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti d'appello, dei primi presidenti, dei procuratori generali, dei presidenti di sezione e dell'avvocato generale della Corte di cassazione ha luogo dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 28.

Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono unificate nella graduatoria.

Sono pareggiati in grado:

i giudici di tribunale ed i sostituti procuratori del Re;

i consiglieri di Appello e presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori generali di Appello e procuratori del Re;

i consiglieri e sostituti procuratori generali di Cassazione ed i presidenti di sezione di Corte d'appello;

i primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di sezione e l'avvocato generale della Corte di cassazione;

i primi presidenti ed i procuratori generali di Corte di cassazione.

(Approvato).

Art. 29.

I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell'art. 16, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianità, saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti.

I giudici aggiunti che nel giudizio di promozione al grado superiore sono dichiarati più particolarmente idonei all'ufficio del pubblico ministero, potranno esservi destinati, nei tribunali, anche indipendentemente dalla norma stabilita nel primo capoverso dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 30.

Nelle promozioni si terrà conto delle attitudini speciali dei magistrati e del servizio prestato nel grado precedente per assegnarli alla magistratura giudicante od al pubblico ministero, con la condizione del loro consenso quando si tratti di passaggio dall'una all'altra funzione.

Sulla base dei medesimi criteri e col concorso delle medesime condizioni, possono i magistrati su proposta dei primi presidenti, sentiti i procuratori generali, essere passati con decreto Reale dall'una all'altra funzione, previo parere del Consiglio superiore, anche durante l'esercizio delle funzioni inerenti al grado occupato.

(Approvato).

Art. 31.

Per le nomine degli avvocati esercenti e professori di legge previste negli articoli 51, 72 e 128 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e nell'art. 1 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, oltre le condizioni ivi stabilite, è richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Quando il ministro non intende uniformarsi a detto parere, è necessaria per la nomina la deliberazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 32.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge,

i magistrati giudicanti ed i membri del pubblico ministero di grado non superiore a consigliere di Corte d'appello, che abbiano compiuto l'età di anni settanta e tutti gli altri che abbiano compiuto quella di anni settantacinque.

MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFREDI. Sarò indiscreto, ma prego l'onorevole ministro di tutta la sua condiscendenza. Quantunque sia stato già dichiarato, desidero che ora si ripeta che questa estensione del limite di età al pubblico ministero non s'intenda costituire un principio di trasformazione dell'istituto, e non pregiudichi specialmente la questione della inamovibilità.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Confermo di buon grado le dichiarazioni già fatte, che cioè tutte queste questioni gravissime, a cui l'onor. Manfredi ha alluso, resteranno affatto impregiudicate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla discussione dell'art. 33, che rileggo:

Art. 33.

Il magistrato collocato in aspettativa è posto fuori del ruolo organico dopo due mesi, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia; e dopo tre mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi di salute. Il suo posto è dichiarato, quindi, vacante, e l'assegno che gli può spettare, va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanza di posti.

Al termine dell'aspettativa il magistrato ha diritto di rioccupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi del suo grado e ufficio che risultino vacanti, avuto riguardo alla sua domanda nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio. Se non vi siano vacanze nelle sedi domandate ed egli non consenta a raggiungere la sede offerta, continua nell'aspet-

tativa sino a che possa essere destinato a una delle prime sedi che successivamente risultino vacanti, purchè non oltre il termine massimo dell'aspettativa medesima. Il disposto dell'articolo 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Possono essere collocati in aspettativa per decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore e per un periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, che non sia tale da potersi far luogo alla dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 203 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

BONASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI. Assai raramente all'esame del Parlamento vengono portati disegni di legge che abbiano, non dirò maggiore, ma importanza pari a quello che è in discussione. Perciò non posso non fare eco al grido di dolore che ieri l'illustre collega senatore Scialoja sollevò, perchè un progetto di tanta e così straordinaria importanza arrivi al Senato in un momento nel quale è vana la speranza di ottenere dall'onorevole guardasigilli l'adesione al benchè menomo emendamento per quanto giustificato.

È ben vero che ieri l'onor. ministro, rispondendo all'onor. senatore Scialoja, ebbe cura di affermare la libertà del Senato di discutere e di portare emendamenti. Ma non vi era bisogno, onorevole ministro, di siffatta dichiarazione per stabilire questo diritto teorico del Senato. Il fatto è che egli, proseguendo nel suo discorso, venne praticamente a disconoscerlo affermando nel modo più reciso la somma urgenza di questo disegno di legge, il danno gravissimo che ne verrebbe ritardandone l'approvazione, e quindi nello stesso momento che voleva rendere omaggio alla prerogativa del Senato, ha finito per togliere ogni valore alla sua affermazione di una libertà meramente astratta.

Io non credo, e con me certo crede il Senato, che non sarebbe cascato il mondo rimettendo al novembre la discussione di questo disegno; e forse sarebbe stata lezione opportuna agli impazienti che hanno promosse agitazioni così poco dicevoli al carattere di ma-

giurato; e allora gli emendamenti che nella sua alta competenza avrebbe potuto suggerire il Senato avrebbero resa questa legge, se non perfetta, certo meno difettosa, mentre approvata così com'è, appunto perchè legge organica fondamentale, chi sa quando potrà essere ritoccata.

È evidente che in queste condizioni ogni discussione diviene necessariamente accademica, ed è questo fatto che spiega un fenomeno, che altrimenti sarebbe inesplicabile, e che non farebbe certo onore al Senato, il fatto cioè che nella discussione generale di questo disegno di legge non si è iscritto che un solo oratore, e che anche questo si è limitato a poche osservazioni, tanto per impedire l'anormalità che il Senato in una legge fondamentale passasse alla discussione degli articoli, senza che neppure una voce si facesse udire.

Questa considerazione mi ha trattenuto dal presentare al Senato osservazioni sopra parecchi articoli che io credo avrebbero potuto essere di molto migliorati nella forma e nella sostanza, e confesso che sono rimasto incerto se mi convenisse di prendere la parola anche a questo punto, per lamentare la mancanza di una disposizione che a me pare essenzialissima per la tutela del decoro della magistratura; e se mi vi sono indotto a chiederla è stato solo per la speranza di ottenere dall'onorevole guardasigilli l'affidamento che la disposizione della quale dirò, possa trovare il suo posto almeno in uno degli altri disegni di legge, destinati a completare il presente, che sono allo studio, e che è sperabile non tarderanno ad essere portati innanzi al Parlamento.

La disposizione cui accenno, e della quale lamento la mancanza, figurava già nel disegno elaborato dal compianto ministro Gallo ed era inserita nell'art. 57.

Premetto che nelle linee generali approvo con profonda convinzione il disegno dell'onorevole Orlando, perchè ritengo apporterà rimedio, se non a tutti, a parecchi sconci ed a non pochi mali. Ma non ci facciamo delle illusioni, le piaghe che affliggono la magistratura dolorosamente non sono poche, e forse più negli ordini superiori che negli inferiori; e bisogna avere la lealtà e il coraggio di confessarlo altamente, e credo che ciò sia doveroso, perchè ai mali non si apporta rimedio

dissimulandoli, e le piaghe non si guariscono, se non si sollevano le bende e i veli per applicarvi i caustici atti a cicatrizzarle: le basse mormorazioni non hanno altro effetto che di aumentare lo scredito e il danno.

In Italia, in questo come in troppi altri argomenti, si è fatta molta rettorica, e coll'abusato paragone della famosa moglie di Cesare, tutte le volte che si è sollevata una qualche voce per denunciarli ed invocare i rimedi, per malintesi riguardi, per un falso senso di pietà, o per preteso rispetto al principio d'autorità, si è cercato di porre tutto in silenzio, e di coprire le voci che si alzavano per protestare.

L'onorevole guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento non ha dissimulato in proposito il suo pensiero, e lo ha recisamente manifestato con nobili e sdegnose parole, alle quali immediatamente seguirono giusti e rigorosi provvedimenti che hanno riportata la generale approvazione; ed io non trovo parole sufficienti di lode per incoraggiarlo in questa via, che avrà per effetto di riportare la magistratura a quell'altezza nella pubblica estimazione che è tanto necessaria, affinchè essa possa adempiere il suo altissimo ufficio di guardiana e custode dei diritti di tutti e di ciascuno.

Ma dacchè l'onorevole ministro ha mostrato di volere fermamente entrare in questa via, perchè non ha incominciato col riprodurre in questo disegno il citato art. 57 del progetto Gallo?

Quest'articolo dispone: « Il magistrato deve essere tramutato ad altra sede, se nello stesso luogo esercita la professione di avvocato o procuratore un suo parente od affine sino al secondo grado.

« È applicabile la disposizione dell'articolo seguente se la parentela o l'affinità sia in terzo grado, e cioè il magistrato inamovibile potrà essere tramutato anche per aderenze contratte nella sede ove trovasi, o per interessi suoi o di persone di famiglia, non sia in grado di esercitarvi convenientemente le sue funzioni ».

Si sa che le parti contendenti sono sempre persuase di aver ragione, tanto è vero che, se non avessero questa ferma convinzione, certamente non si sottoporrebbero alle ansie e alle spese di una lite, ed è umano che la parte che rimane soccombente non si persuada del proprio torto, e il più sovente, invece di cercare le ragioni per le quali il giudice può avere

disconosciuti il suo preteso diritto nei motivi della sentenza, è incline ad attribuirle ad estranee non confessabili influenze. Immaginatoci poi quale esca sia data ai maligni e agli avidi di scandali e quale iattura ne venga alla magistratura quando disgraziatamente, come nel caso contemplato da quest'articolo, esista una condizione di fatto, che pare fatta apposta per legittimare i sospetti.

Io non discenderò a fatti particolari, perchè non sono qui a fare da pubblico accusatore, ne ricorderò uno solo, che non è recente pel vivo generale scandalo che destò in paese quando si vide un intero studio di avvocato trasportarsi dalle Alpi al Lilibeo, solo perchè il capo della famiglia che occupava un alto posto nella magistratura fu da quella settentrionale sede trasferito ad altra meridionale.

Il compianto Gallo, nella sua relazione, giustifica quest'articolo, osservando: « L'esercizio professionale del parente o affine del magistrato crea una nube di sospetto attorno al magistrato stesso, ed anche attorno ai suoi colleghi, perchè l'opinione pubblica facilmente attribuisce le vittorie del patrocinatore all'influenza ed ai maneggi del magistrato suo parente. Il prestigio della giustizia esige quindi l'allontanamento di questi anche se, come vogliamo sperare, sempre avvenga che nessuna influenza o ingerenza illecita sia in effetto esercitata ».

Ora è a notarsi che questa disposizione raccolta nel progetto Gallo era stata per così dire imposta dal Senato al ministro Costa, quando sottopose al suo esame il progetto di legge sul riordinamento giudiziario.

D'allora in poi quella disposizione, d'iniziativa del Senato, fu accolta in tutti i successivi numerosi progetti di legge che furono presentati al Parlamento su tale materia; e di fronte a tali precedenti è inesplicabile come l'onorevole ministro, che si mostra così deciso a voler porre rimedio ai mali che abbassano il credito della magistratura non abbia fatto sua una disposizione che per essere applicata non ha bisogno d'inchieste, nè di indagini difficili, nè di giudizi pericolosi, dipendendo da una condizione di fatto che per così dire si constata da sé.

Intanto, in attesa degli altri rimedi d'indole più generale, avrebbe subito eliminato uno di

quegli inconvenienti che non poco ha contribuito a sminuire l'autorità della magistratura.

Io prego il Senato e prego l'onor. ministro a tener conto di queste mie osservazioni che sono dettate soltanto dall'amore che io professo verso quest'altissima istituzione e pel desiderio di vederla costituita in guisa da metterla in piena armonia col sublime ufficio che le è riservato negli Stati retti a libero reggimento. (*Approvazioni vivissime*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio innanzi tutto il senatore Bonasi delle sue parole così belle e così vibranti. Io lo ringrazio in nome della magistratura, il cui beninteso interesse è appunto questo di essere sollevata al di sopra dei sospetti, non per via di frasi rettoriche, non ripetendo quelle solite parole convenzionali, per le quali pareva che il motto *parum de principe, nihil de Deo*, dovesse tradursi in quest'altro: *parum de principe, nihil de magistratu*. La magistratura deve essere discussa, ed ha bisogno che rifulgano quelle qualità che assicurino in essa la condizione per l'adempimento del suo alto compito, il più alto compito del mondo civile. Ringrazio l'onorevole Bonasi soprattutto del ricordo fatto delle parole da me dette nell'altro ramo del Parlamento, parole che a me costarono assai. Io sentiva allora di rompere una tradizione, ma nello stesso tempo avevo il sentimento ben chiaro che, così facendo, rendeva un grande servizio alla magistratura. È tempo oramai che per l'eliminazione di poche decine di persone, che non l'onorano, e di certe abitudini, che non sono opportune, si rinnovi la magistratura italiana, la quale nel suo complesso è eccellente, ed adempie bene il suo ufficio, e si rialzi quel prestigio che, è vano negarlo, comincia ad essere alquanto scosso in questi ultimi tempi. Siamo dunque interamente d'accordo, ma, per quanto riguarda il lamento particolare che l'onor. Bonasi ha sollevato, io credo di non meritare il suo rimprovero. Non è perfettamente esatto che io abbia abbandonato l'art. 57. Ricostituimo i fatti: c'era un progetto di legge del mio compianto predecessore, costituito da cinque titoli; i primi tre riguardavano alcune riforme organiche nella carriera della magi-

struttura, il quarto riguardava le guarentigie, il quinto la disciplina.

Io non credetti di ritirare quel progetto, per molte ragioni, non ultima quella di un doveroso riguardo alla memoria del mio predecessore. Io volevo che questo progetto, che cominciò a chiamarsi Gallo, continuasse a chiamarsi così, ma dovetti profondamente modificarlo e le mie modificazioni si riferivano soprattutto ai primi tre titoli che io ridussi a due, e tralasciai il quarto e quinto titolo per farne una speciale proposta di legge, introducendovi gli emendamenti che mi son sembrati opportuni. E non ho abbandonato l'art. 57, perchè i due titoli IV e V sono all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento, ed io faccio all'onorevole Bonasi la promessa di mantenerli.

Fu la Commissione parlamentare della Camera, che, per ragioni di opportunità, le quali l'evento mostra quanto fossero fondate, supponendo difficile che il progetto fosse nella sua integrità approvato dalla Camera e dal Senato, nell'ultimo periodo dei lavori parlamentari, reputò più conveniente procedere per gradi, approvare per ora i primi tre titoli ridotti a due e riservare in seguito l'approvazione degli altri due.

Dunque ripeto, non ho abbandonato l'articolo 57, nè poteva prelevarlo, siccome quello che fa parte delle guarentigie e della disciplina; onde sarebbe stato strano il fatto che io, prelevando un articolo, avessi fatto mostra di abbandonare il resto, mentre non si tratta che di un rinvio che darà modo al Senato di portare sulla questione più profondo e maturo esame.

Certo un progetto sulla carriera della magistratura, non integrato da altro sulla disciplina e sulle guarentigie, è manchevole, e reputerei disdicevole alla mia qualità di ministro guardasigilli l'aver fatto approvare l'uno senza l'altro.

Mio primo pensiero, alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà di chiedere l'approvazione di questi due titoli, poichè il mio concetto sulla magistratura è questo: guarentigie assolute, ma disciplina di ferro.

A questo concetto ho ispirato e continuerò ad ispirare la mia azione e la mia opera legislativa per le due ulteriori parti del disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 33. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 34.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura composto:

del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza;

del procuratore generale presso la stessa Corte;

di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme del regolamento;

di nove membri nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti tra i magistrati giudicanti e requirenti di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d'appello, nonchè tra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte di appello.

Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualità di membri supplenti.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per metà ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Un consigliere della Corte d'appello di Roma, nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla scadenza.

(Approvato).

Art. 35.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o diviso per sezioni.

Esso forma nel suo seno due sezioni permanenti composte di un numero di membri che sarà designato per regolamento.

Alla prima sezione spettano le attribuzioni di cui all'art. 25, nonchè quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi non inferiori a quello di consigliere di Cassazione.

Alla seconda sezione spettano le attribuzioni di cui agli articoli 22 e 24, nonché quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi inferiori a quello di consigliere di Cassazione.

Il Consiglio superiore in adunanza plenaria esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge.

Il ministro guardasigilli può provocare la revisione delle deliberazioni delle singole sezioni da parte dell'adunanza plenaria.

Le norme per la composizione delle sezioni e per il funzionamento del Consiglio superiore sono determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 36.

Il Consiglio superiore dà parere, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli:

1° sulla nomina o riammissione nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e dell'Avvocatura erariale, nonché di coloro che furono rimossi o che volontariamente si dimisero, indicando in tali casi anche il grado e il posto di ruolo da assegnarsi ai richiedenti;

2° sulle destinazioni temporanee dei magistrati giudicanti a tribunali o Corti di cui non facciano parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402;

3° su di ogni altro affare che il ministro creda sottoporli.

(Approvato).

Art. 37.

I magistrati, attualmente investiti del grado di giudice di tribunale, non potranno essere destinati a esercitare le funzioni di pretore, se non con loro consenso.

(Approvato).

Art. 38.

Le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo la pubblicazione della presente legge fino a tutto il 30 giugno 1909, comprese quelle dipendenti dall'applicazione della nuova tabella organica al ruolo dei pretori, seguiranno a farsi col criterio misto del merito e dell'anzianità, tenendo conto, per i magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, secondo le norme del regolamento approvato col Regio decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e dei regolamenti anteriori, delle classifiche

di merito loro attribuite, salvo sempre restando il giudizio definitivo del ministro.

Per le promozioni dei pretori non ancora classificati, fermo rimanendo il disposto dell'art. 14 della legge 8 giugno 1890, sarà udito il parere di una Commissione speciale secondo le norme da determinarsi con regolamento.

QUARTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTA, *relatore*. Sull'articolo 38 l'Ufficio centrale ha osservato non essere improbabile che i magistrati, già scrutinati dalla Commissione consultiva, fino all'attuazione della nuova legge, ossia fino al 1° gennaio 1908, non siano sufficienti per provvedere alle promozioni che saranno per verificarsi dall'attuazione della nuova legge (1° gennaio 1908) al 30 giugno 1909. Tanto più che nell'applicazione e per effetto della nuova legge non saranno certamente pochi i magistrati che saranno collocati a riposo indipendentemente da quelli altri collocamenti a riposo che normalmente sogliono avvenire.

L'Ufficio centrale ha osservato ancora come non sembri giusto che quei magistrati, i quali non sono stati scrutinati fino al 31 dicembre 1907, debbano attendere per poter essere promossi fino al 30 giugno 1909.

Ad evitare pertanto che manchi il personale occorrente per provvedere alle promozioni, e coprire i posti rimasti vacanti nei rispettivi gradi superiori, come pure per dar modo ai magistrati, non per anco scrutinati, di farsi successivamente scrutinare ed essere promossi prima del giugno 1909, noi proponiamo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia a provvedere che in una delle disposizioni transitorie, che dovrà emettere giusta il disposto nell'art. 46, venga stabilito che qualora per le promozioni nei vari gradi della magistratura, da effettuarsi dopo la promulgazione della legge fino a tutto il 30 giugno 1909, non basti il personale dei magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, si procederà allo scrutinio dei magistrati, che per le dette promozioni siano necessari, dal Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme del regolamento 5 gennaio 1905 e dei regolamenti anteriori ».

Sarebbe questa da considerarsi come una disposizione transitoria.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 38 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

Nonostante il disposto dell'art. 18 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 e dell'art. 28 della presente legge, la unificazione delle graduatorie della magistratura giudicante e del pubblico ministero nei gradi superiori a quelli di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno promossi consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale o procuratori del Re dopo il 1° gennaio 1908.

Nel periodo transitorio durante il quale le suddette graduatorie rimarranno distinte, saranno assegnati agli attuali sostituti procuratori generali di Corte d'appello e procuratori del Re delle graduatorie speciali:

N. 90 posti nella 1ª categoria di stipendi

| | | | | | |
|------|---|---|----|---|---|
| » 85 | » | » | 2ª | » | » |
| » 84 | » | » | 3ª | » | » |

(Approvato).

Art. 40.

La disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 402, si estende ad ogni magistrato giudicante o del ministero pubblico, che prima della presentazione del disegno della presente legge al Parlamento, sia stato dichiarato non promovibile dalla Commissione consultiva per le promozioni.

QUARTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

QUARTA, *relatore*. Come hanno sentito gli onorevoli colleghi, con l'art. 40 del progetto si estende la disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 402, che riguarda unicamente i pretori, ad ogni magistrato giudicante o del

ministero pubblico, che prima della presentazione del presente disegno al Parlamento, sia stato dichiarato non promovibile dalla Commissione consultiva per le promozioni. All'Ufficio centrale è parso che, se poteva accettarsi la disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, in ordine ai pretori, che fossero stati precedentemente alla promulgazione di quella legge dichiarati impromovibili, perchè i pretori, i quali sono nel primo stadio della carriera, si possono considerare ancora sotto certi rispetti, come in un periodo di prova, e quindi si può ammettere, che la dichiarazione d'impromovibilità fatta precedentemente alla promulgazione della legge, costituisca un motivo legittimo per dispensarli dal servizio, altrettanto non possa ritenersi per i magistrati del tribunale, e per i magistrati di Appello, che non sono certo all'inizio, ma sono già molto in avanti nei gradi superiori della magistratura. I criteri infatti che si seguono nel dichiarare l'impromovibilità dei vari magistrati non sono i medesimi, sono anzi diversi secondo che si tratta di definire e classificare impromovibili i pretori a giudici di tribunali e i consiglieri di Appello a consiglieri di Cassazione. Perocchè diverse e più o meno gravi, più o meno importanti sono le funzioni alle quali i magistrati dei vari gradi rispettivamente intendono di essere assunti. Occorre che l'impromovibilità non importi incapacità assoluta, ma equivalga ad idoneità del magistrato al posto che occupa. Si dichiara che sia incapace di essere assunto a più alte funzioni, ma non si esclude che sia capace di esercitare le funzioni che esercita attualmente.

E questo criterio è stato più specialmente seguito dalla Commissione consultiva nel classificare i magistrati d'Appello, in base appunto all'osservazione già fatta, che cioè per quei magistrati, i quali debbono ascendere alla Corte di cassazione, si richiedono speciali attitudini, le quali non si riscontrano in tutti i magistrati d'Appello, quantunque siano pur essi, quali giudici di merito, ottimi magistrati. Onde nei rapporti dei consiglieri d'Appello più specialmente, la dichiarazione d'impromovibilità, non si può fare equivalere alla dichiarazione di idoneità assoluta. Senonchè quello che come meglio rilevasi dalla sua relazione, ha in ispecial modo osservato l'Ufficio centrale, e sopra cui richiama l'attenzione del Senato e dell'ono-

revole guardasigilli, si è che, i magistrati dichiarati dalla Commissione consultiva impromovibili, abbiano, secondo la legge, o regolamento che sia, ora vigente, diritto al riesame, diritto che è stato spesso con buon esito esercitato, tanto che abbiamo avuti parecchi magistrati, a preferenza di Corti di appello, che dichiarati prima impromovibili, sono stati poi dichiarati successivamente promovibili, e perfino promovibili a scelta. Ora, sorge grave il dubbio, se, lasciando passare l'art. 40 così come è concepito, senza alcuna dichiarazione, debbasi ritenere che tutti i magistrati dichiarati impromovibili dalla Commissione consultiva, abbiamo o non abbiamo già esercitato il diritto del riesame, debbono, a termini di detto articolo, e per effetto della dichiarazione d'impromovibilità, essere immediatamente collocati a riposo e sia anche tolta a coloro, i quali non hanno finora reclamato, la facoltà di domandare un novello esame. Ritenendo che non possa essere stato questo il pensiero dell'onorevole ministro, l'Ufficio centrale ha formulato nella sua relazione, ed ora sottopone al Senato un ordine del giorno, col quale s'invita l'onorevole guardasigilli ad introdurre nelle ulteriori disposizioni transitorie, che deve emanare conforme all'art. 46 della legge, un articolo che sia ad un dipresso concepito così: « I magistrati che, prima della presentazione del disegno di legge... al Parlamento, fossero stati dichiarati impromovibili e non avessero peranco reclamato, possono riprodurre ricorso al Consiglio superiore della magistratura contro il giudizio della Commissione consultiva entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto (ossia del decreto col quale vengono emanate le disposizioni transitorie). Decorso inutilmente questo termine, o quando il prodotto ricorso sia stato respinto, i magistrati dichiarati impromovibili saranno dispensati dal servizio, conforme al disposto nell'art. 40 della citata legge »

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. L'ora è tarda, ma la cosa è grave, e l'osservazione sarà brevissima.

Che colpa ho io se i libri e le dottrine del mio carissimo amico, il ministro di grazia e giustizia, mi hanno insegnato che la que-

stione delle garanzie costituzionali, e soprattutto delle giurisdizionali, hanno bisogno di essere stabilite in modo correlativo, nel senso che agli obblighi corrispondano in proporzione le misure di rigore? Qui da una parte abbiamo un dovere che determina l'ingresso del magistrato ma dall'altra parte nelle leggi nostre non esiste alcuna sanzione che significhi decadenza, revoca, destituzione, dispensa dall'ufficio.

Ora, non è corretto, o per lo meno non corrispondente ad un buon metodo di legislazione che, mentre nella legge attuale non vi ha alcuna sanzione per la dispensa dall'ufficio del magistrato, salvo quelle che riguardano indegnità o limiti di età, se ne crei ora un'altra che è una conseguenza senza premessa, e che può anche escludere il difetto di capacità e di integrità. In altri termini, si applica la dispensa dall'ufficio anche ad un magistrato che non sia nè incapace nè immorale, ma sol perchè non è ottimo, solo perchè è mediocre.

Mi spiego: pure facendo parte dell'Ufficio centrale, sento il dovere di esporre un mio grave dubbio sull'art. 40. E non è poca audacia il dissentire dagli illustri membri dell'Ufficio centrale: il presidente della Cassazione, il procuratore generale, il presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Nè mi pare adeguato il rimedio al difetto e ai pericoli che lo stesso relatore ha segnalato in forma così precisa.

L'impromovibilità non è sempre incapacità, o, per lo meno, il suo significato più sicuro, può anche limitarsi a constatare la mera idoneità al posto che si occupa e a negare l'attitudine a un posto superiore: attitudine che rappresenta un complesso di coefficienti d'intelletto insieme e di dottrina, di animo e di fibra.

Un buon consigliere di Appello può non ritenersi atto a consigliere di Cassazione.

Non mancano esempi di ottenuta riparazione, sino al punto di dichiarare l'impromovibile, in secondo giudizio, promovibile a scelta.

L'art. 40 è perentorio: fissa il termine alla data della presentazione del disegno di legge; chiude l'adito alla revisione; estende, ai magistrati superiori, *sic et simpliciter* la sanzione dell'art. 6, legge 18 luglio 1904, n. 402, che si riferiva al pretore.

Si aggiunga che la legge organica della loro istituzione, riconosceva l'assoluto principio

dell'inamovibilità dei magistrati. Quella odierna nell'art. 19 applica la dispensa dal servizio al giudice aggiunto, già dichiarato impromovibile, dopo due anni dal turno di anzianità.

Inoltre l'art. 22 non sanziona la dispensa dopo il giudizio di promovibilità relativa ai giudici. Sotto questo punto di vista, ripeto, l'art. 40 è anche una conseguenza senza premessa, e tocca indirettamente il principio di inamovibilità, perchè manca perfino la garanzia del parere preventivo di un corpo costituito, che poteva essere lo stesso Consiglio superiore.

Nè credo si possa ovviare con la proposta, sia pure accettata, dall'Ufficio centrale, di un articolo aggiuntivo: sia perchè unilaterale, senza concorso dell'altro ramo del Parlamento, sia perchè non si può creare per delegazione una disposizione transitoria regolamentare, che limita o interpreta la norma transitoria legislativa sulla stessa materia, sia perchè il regolamento non può fissare un termine diverso (e qui lo allunga di 6 mesi) da quello prescritto nella legge.

Il ministro può eclissare per un momento il valoroso maestro di diritto pubblico, in omaggio al lodevole proposito di condurre in porto la legge, ma io non posso consentire, e mi duole, così com'è, la forma dell'art. 40, in omaggio a quei principii supremi che garantiscono, specialmente ai magistrati, i diritti che riguardano l'entrata, la permanenza, l'esonero dall'ufficio (*bene*). Del resto il dissenso può essere nel metodo; ma tra noi è pieno l'accordo nell'affrettare l'approvazione di questa legge, che è un primo passo per elevare le sorti, il prestigio della magistratura, che è uno dei cardini più saldi per l'ordinamento dello Stato. (*Vive approvazioni*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io aveva dichiarato privatamente all'Ufficio centrale che non era alieno dall'accogliere l'ordine del giorno; e questa mia dichiarazione credevo dovesse risparmiarla la discussione che è avvenuta; ma, francamente, dopo quello che si è detto, sarei tentato a ritirare la mia promessa e a pregare il Senato di votar l'articolo senza alcun ordine del giorno, perchè l'onor. Arcoleo, con la sua incontestata

abilità, ha fatto un giuoco abilissimo ed elegantissimo. Anzitutto egli ha citato l'inamovibilità, ed ha detto che il giudice è al sicuro da qualunque atto del potere esecutivo, e sta bene; ma che il potere legislativo (al di fuori di ogni potere discrezionale) stabilisca una presunzione d'incapacità nel magistrato, questo è conciliabile con l'inamovibilità?

Si è detto: come? un magistrato dichiarato impromovibile al grado superiore, è creduto incapace per il grado che attualmente occupa? L'argomento è fatto apposta per impressionare. Ma non è esatto che il senso dell'impromovibilità sia quello che l'onor. Arcoleo crede; me ne appello all'esperienza di ministro, e ricordo le parole dette dall'onor. Bonasi un momento fa; parole che trovano luogo in quest'articolo più assai che non si pensi. Le classifiche dei magistrati erano cinque: merito eccezionale, ottimo a pieni voti, ottimo, buono a pieni voti, buono; al disotto c'era l'impromovibilità.

Ora, praticamente, si promuovevano i magistrati classificati per merito eccezionale, come ottimi a pieni voti, o come ottimi. Il buono a pieni voti cominciava quasi ad essere promovibile; su ogni 10 se ne promuoveva uno. Colui che era dichiarato buono, non era promosso; così che, per eufemismo, si chiamava buono l'impromovibile.

Ora, comprende il Senato che quando si va al buono che è impromovibile, per eufemismo, si allude all'incapace...

ARCOLEO. Domando la parola.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... al sordo, al cieco. Questa è la verità che non avrei voluto dire al Senato. Tanto ciò è vero, che si contano a poche decine codesti impromovibili. Questa disposizione era utile per la magistratura; ecco la verità.

Io non posso accettare le motivazioni dell'onor. Arcoleo, ed in parte la prima parte della motivazione dell'onor. Quarta.

Si è soggiunto che chiunque abbia avuto una classifica debba aver diritto ad un riesame. Questa è una questione da tenersi in considerazione e la credo conciliabile con la disposizione dell'art. 40.

Or dunque l'articolo in se stesso giova al migliore reclutamento della magistratura italiana.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola appunto per rispondere all'onor. ministro; non rimango persuaso. Ho detto soltanto che quando si dispongono nella legge delle sanzioni per dispensa dall'ufficio, o per destituzione, e per revoca, bisogna che sieno corrispondenti a norme imperative e perentorie che regolano l'ingresso, la permanenza, i doveri di ufficio, ed in corrispondenza, i casi di esonero. La mancata promozione, non può costituire, in massima, uno di questi casi, se non sia congiunta a incapacità e indegnità.

Quanto poi alla massima dell'impromovibilità, non mi ripeta le cinque categorie, che furono abolite dall'ultimo regolamento; l'impromovibile può significare colui che è idoneo ad un posto, ma non si stima idoneo ad essere promosso ad un posto superiore...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dovrebbe significare, ma non significa.

ARCOLEO. ...Per me basta il silenzio delle persone autorevoli che fanno da tanti anni parte della Commissione consultiva, anzi di uno che la presiede, le cui affermazioni sono espresse nella relazione dell'Ufficio centrale.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola, perchè desidero sapere se l'onor. ministro accetta, oppure no, l'ordine del giorno contenente la promessa che nel regolamento sarà inclusa la salvezza di un termine dato agli impromovibili per far valere le loro ragioni, ed ottenere possibilmente una migliore classificazione.

Dall'accoglimento, o meno, di tale facoltà dipende il mio voto. Nel caso affermativo io accetto l'articolo, se no, per quanto mi dispiaccia, io darò un voto contrario.

Sarà un voto di meno, poco monta, ma la mia coscienza sarà tranquilla.

Il Senato ha certamente notato come l'Ufficio centrale e ciascuno di noi è stato deferente, con ottima volontà di far passare la legge. Avremmo su parecchie disposizioni non chiare o molto discutibili potuto prendere la parola, ma ce ne siamo astenuti, penetrati del bisogno di dar corso ad una legge desiderata, che le

esigenze dei tempi hanno consigliato per il vantaggio che le classi minori e promettenti della magistratura saranno per ritrarne.

Ma su questo punto dell'art. 40 è la mia coscienza che mi obbliga a parlare, e per taluni schiarimenti necessari, per la mia qualità di presidente della Commissione consultiva, all'opera della quale si è fatto allusione.

Premetto che le cinque categorie, alle quali ha alluso l'onorevole guardasigilli, da impromovibile a buono e ad ottimo, con pieni voti o no, sono le vecchie categorie degli antichi regolamenti.

Gli ultimi regolamenti che portano il nome dell'onor. Ronchetti sono due. L'uno del 1904, l'altro che, lungi dal migliorare, rese peggiore la condizione delle cose, è quello in vigore del 1905.

Cominciando dal modo di votare, quale il compito della Commissione ed il suo funzionamento?

Il primo regolamento interdisse e vietò ogni motivazione collegiale.

Strana disposizione, in ispecie quando si ammetteva il reclamo, poichè al colpito dal voto ed avente diritto al reclamo si vieta di sapere i motivi della deliberazione, che si ha il diritto d'impugnare. Se non che il primo regolamento almeno diceva che si dovesse registrare il numero dei voti. Ciò era logico ed opportuno perchè colui che ha avuto cinque palle bianche, viene per ciò stesso indicato come ottimo, mentre altri ha potuto ottenere la classifica con tre voti soltanto.

Ora, questa specie di graduazione, che era un indice anche per il ministro e per l'esercizio dei suoi poteri, fu abolita nel secondo regolamento del 1905, il quale venne così a render peggiore la condizione delle persone ed il funzionamento della Commissione.

Quali inoltre le formole adottate nei giudizi per le classificazioni?

Non più gli ottimi e buoni, a pieni voti o no, di cui una volta, pienezza di voti che non era realmente richiesta, e che non era se non una subdistinzione.

Si sostituirono invece, oltre del merito eccezionale, tre categorie più semplici, di promovibili a scelta, promovibili soltanto od impromovibili. Ma qual significato racchiude la parola impromovibile?

La prima impressione è grave. Il dichiarato impromovibile sembra per ciò solo un indegno. Ma invece, pur non avendo la Commissione consultiva a sua disposizione nè la motivazione del suo giudizio, nè il mezzo equipollente del numero diverso dei voti, pose a sè il quesito circa i limiti del suo compito e dei criteri che dovevano guidare il suo giudizio, che fu sempre, in ogni caso, obbiettivo e sereno.

Potè aver luogo così la dichiarazione d'impromovibilità perchè il magistrato scrutinato fu ritenuto indegno, ed allora, *vade retro Satana*; agl'indegni non si dà quartiere.

Potè esservi altresì l'impromovibile, perchè al tutto incapace.

Ma accanto a questi invece, ed in più casi, si dichiarò l'impromovibilità, ma soltanto allo stato delle cose, e cioè perchè non sufficienti le prove date, e non ancora reputato maturo il magistrato per la pronta promozione.

A questa situazione più che la formola equivoca dell'impromovibilità, sarebbe stata più adatta l'antica formola, già usata da tempo nelle periodiche informazioni, e cioè dall'essere soltanto idoneo al posto occupato.

E su questo punto anche richiamai, richiesto, l'attenzione di qualche guardasigilli per variare la formola, distinguendo gl'impromovibili in senso assoluto, da quelli che avrebbero potuto con nuovi titoli conseguire una classifica migliore. E da ciò, del resto il diritto al reclamo per il riesame consentito dal regolamento, che la legge in discussione anche essa riconosce come un diritto, là ove dispone che non si possa più dar luogo ad un nuovo concorso dopo due prove fallite. E non mancarono casi, infatti, nei quali con nuovi titoli e produzioni di sentenze e di lavori, il dichiarato impromovibile potè ottenere, e con perfetta coscienza, una migliore classifica.

Ora, così stando le cose, sarebbe giusto ed equo fare di ogni erba fascio e respinger tutti senza distinguere? Accomunare gl'indegni e i veramente incapaci, con coloro che sarebbero tuttora in condizione di ottenere una riparazione dando prove concrete di loro capacità?

Ecco il caso di coscienza, per il quale ho creduto mio rigoroso dovere di dar chiarimenti e di prender la parola. Ed il guardasigilli pareva inclinato, aveva anzi dichiarato di accettare la proposta; senonchè il suo giudizio è stato,

come pare, turbato dalle teorie costituzionali dell'onorevole Arcofio. Ma poniamo queste in disparte e veniamo al criterio pratico e sereno.

È possibile che si sopprima di punto in bianco un termine dato per reclamare? Come chiudere la porta a chi può avere buone ragioni, ed a chi fidente nella promessa, non ancora aveva presentato i suoi titoli per un giudizio possibilmente favorevole? È possibile accomunare e respingere buoni e cattivi tutti in una volta, senza distinzione? A ciò la mia coscienza si ribella. La voce dell'anima mi ha perciò spinto a parlare. Nella mia qualità non potevo e non dovevo tacere. Ho voluto dare questa attestazione, secondo verità, perchè il voto del Senato sia illuminato.

Da parte mia pertanto dichiaro, che se l'onorevole guardasigilli accetta la proposta io voto l'articolo, se no voterò contro; poco danno forse, un voto di più o un voto di meno forse non conta. Ma la mia coscienza sarà, se non altro, soddisfatta e serena.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le parole dette dall'onorevole senatore Pagano-Guarnaschelli confortano le mie affermazioni, e mettono la questione nei suoi veri termini.

L'onorevole Pagano-Guarnaschelli ha ammesso che sotto la classifica di impromovibile sono anche ammessi magistrati incapaci, ed ha soggiunto anche i magistrati indegni.

PAGANO-GUARNASCHELLI. Io dico sempre la verità.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quindi dobbiamo tutti desiderare che questi indegni e questi cattivi magistrati se ne vadano. Ci può essere qualche caso di errore, o qualche caso in cui, avuto riguardo al grado per il quale la classificazione si dava, la Commissione, che certo è stata sempre uniforme nei suoi apprezzamenti, abbia dato una classifica d'impromovibilità nello stretto senso della parola.

In tal caso bisogna riconoscere il diritto al riesame, che la legge loro riconosce. Non ho difficoltà di ammetterlo. Ma, posta la questione in questi termini, poichè era la motivazione che ci divideva e ci faceva apparire questa legge

come violatrice dei diritti dei magistrati, e come una mancanza di rispetto verso la magistratura;...

ARCOLEO. Questo è calore di eloquenza.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ... ed ammesso il concetto, che questa disposizione servirà ad eliminare tutti gli elementi che non debbono restare nella magistratura, e consentendo, nella possibilità di un errore, il diritto al riesame, accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 40, del quale già ho dato lettura.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo anche ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, accettato dal ministro e così concepito: « Il Senato invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia ad introdurre nelle disposizioni transitorie, che deve emanare a termini dell'art. 46 della legge, un articolo così concepito:

« I magistrati che, prima della presentazione
« del disegno di legge... al Parlamento, fossero
« stati dichiarati impromovibili, e non avessero
« per anco reclamato, possono produrre ricorso
« contro il giudizio della Commissione consultiva
« entro sei mesi dalla pubblicazione del presente
« decreto. Decorso inutilmente questo termine,
« o quando il prodotto ricorso sia stato respinto,
« i magistrati dichiarati impromovibili saranno
« dispensati dal servizio, conforme al disposto
« nell'art. 40 della citata legge ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 41.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previa informazioni dei capi della Corte di cassazione riguardo ai magistrati che vi appartengono e dei capi delle Corti di appello per gli altri, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, potranno essere collocati a riposo quei magistrati giudicanti o del pubblico ministero, che, quand'anche non abbiano raggiunta l'età prescritta nell'art. 32, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali, da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 42.

I pretori che al momento dell'applicazione della presente legge abbiano compiuta l'età di anni 65, saranno collocati a riposo.

(Approvato).

Art. 43.

Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto immediato dell'attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 41.

Salvo quanto è disposto nell'art. 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformità dell'articolo 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore secondo le norme dell'art. 36, n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto però riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.

(Approvato).

Art. 45.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte di questa legge, che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1903 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio, per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909 e quindi per l'intero nell'esercizio 1909-910 e negli esercizi successivi.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo dai ministri di grazia e giustizia e del tesoro e da pubblicarsi

prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sarà altresì attuata nel periodo, di cui nel secondo comma, la disposizione dell'art. 32 in quanto riduce da 75 a 70 anni l'età del collocamento a riposo. Il decreto di cui al comma precedente stabilirà le norme per l'abbassamento graduale del limite di età fino a raggiungere quello fissato dalla presente legge.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Ho domandato la parola per una semplice raccomandazione. In questo art. 45 è compresa una disposizione transitoria a favore dei magistrati, per i quali si è ridotto il limite di età da 75 a 70 anni. La disposizione è giusta ed equa, e fatta per ragioni finanziarie e per riguardo verso i magistrati.

I collocamenti a riposo si faranno nel periodo di tre esercizi finanziari, e quindi si concede una specie di proroga, che riuscirà vantaggiosa a quei magistrati.

Per verità, in astratto, io sono contrario a questi limiti di età, che sono in contraddizione col concetto della inamovibilità, pel quale, come in Inghilterra, dovrebbe rimanere il magistrato in ufficio per tutta la vita, salvo quando le condizioni fisiche non lo permettano. Le nostre leggi riconoscono invece i limiti di età, che oggi da 75 anni sono portati a 70 per i consiglieri di Appello, ed io mi astengo dal combatterli, tuttochè sappia che il Favre, in un progetto di ordinamento, avesse proposto di togliere ogni limite di età, proposta che fu accettata da giuristi liberali.

Col disegno attuale si sono estesi i limiti di età ai funzionari del pubblico ministero, ed è giusto, ma se quelli fra i magistrati giudicanti, che debbono ritirarsi a 70 anni, hanno avuto una proroga, perchè i funzionari del pubblico ministero, che sono colpiti da questa legge, debbono immediatamente essere collocati a riposo? E sono, fra gli altri, colpiti i quattro capi del pubblico ministero, presso le nostre Corti regionali, dei quali tre sono stati miei superiori, ed uno mio compagno ed amico. Avrei desiderato che anche per essi si fosse concessa la proroga dei tre esercizi, e non potendo presentare ora un emendamento, raccomando al ministro che ritardi, quanto sia possibile, il collocamento a

riposo di questi funzionari. È un riguardo dovuto ad illustri magistrati, ed anche all'ordine giudiziario, il quale viene privato di funzionari che sono stati e sono decoro della magistratura italiana e vanto del pubblico ministero.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il limite di età è certamente una dolorosa necessità. Nessuno più di me sente il dolore, come capo della magistratura italiana, di questa separazione.

Io quindi prendo argomento dalle nobili parole del senatore Ricciuti per mandare, a nome del Governo, un saluto, a cui certamente il Senato si associerà, a questi alti magistrati, i quali hanno onorato ed onorano davvero la magistratura in Italia. Il limite di età è una dura necessità, è un principio a cui non possiamo sottrarci e a cui l'animo nostro ripugna, senza dubbio, perchè appunto questi quattro alti magistrati, cui l'onore Ricciuti ha alluso, in certo modo, smentiscono la ragione del limite di età: la smentiscono per la grande alacrità del loro spirito, per la grande vittoria loro.

Abbiamo visto anche oggi alcuni di essi portar qui nel Senato una nota vigorosa e direi quasi giovanile. Noi tributiamo ad essi l'omaggio che meritano e a questo omaggio il Senato si associa; ma io non potrei altrimenti accogliere la raccomandazione, e credo non l'accoglierebbero nemmeno questi eminenti magistrati, a cui ci riferiamo. Uno di essi, il giorno medesimo in cui fu approvata dalla Camera dei deputati questa disposizione, mi ha scritto una lettera, per mezzo della quale, con nobilissime parole, senza rimpianto, e con grande nobiltà d'animo, metteva a mia disposizione l'ufficio. Il Senato comprende bene come io gli abbia risposto.

È utile e degno che questi magistrati escano dalla magistratura nella pienezza della loro forza, in guisa che sia da augurare ancora che essi possano contribuire con la loro opera, con il loro consiglio all'elevazione delle sorti della magistratura. Ma, ripeto, a questa dichiarazione, che mi viene veramente dall'animo — onorevole Ricciuti, ella può crederlo — altro davvero non mi sentirei di aggiungere.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 45.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 46.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione

della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la tabella:

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 LUGLIO 1907

TABELLA A.

| FUNZIONARI | Numero per grado | Categorie | Numero per categorie | Stipendio individuale per categoria | Somma degli stipendi per categorie | Somma degli stipendi per gradi |
|--|------------------------|-----------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Giudici aggiunti. | 1,000 | 2 | (a) 350 | 2,000 | 700,000 | 2,650,000 |
| | | 1 | 650 | 3,000 | 1,950,000 | |
| Giudici e sostituti procuratori del Re. | 1,960 | 2 | 1,000 | 4,000 | 4,000,000 | 8,800,000 |
| | | 1 | (b) 960 | 5,000 | 4,800,000 | |
| Consiglieri di Corte d'appello, presidenti di tribunale, pro- curatori del Re e sostituti pro- curatori generali di Corte di appello. | 880 | 3 | (b) 310 | 6,000 | 1,860,000 | 6,110,000 |
| | | 2 | 310 | 7,000 | 2,170,000 | |
| | | 1 | 260 | 8,000 | 2,080,000 | |
| Presidenti di sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti pro- curatori generali di Corte di cas- sazione. | 142 | Unica | — | 10,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |
| Primi presidenti, procuratori ge- nerali di Corte di appello, pre- sidenti di sezione e avvocato generale di Corte di cassa- zione. | 44 | Unica | Unica | 12,000 | 528,000 | 528,000 |
| Primi presidenti e-procuratori generali di Corte di cassa- zione. | 10 | Unica | Unica | 15,000 | 150,000 | 150,000 |
| | | | | | | 19,658,000 |
| | | | | | La spesa attuale è di . . . L. | 16,935,000 |
| | | | | | Aumento . . . L. | 2,723,000 |

(a) Ai 100 giudici aggiunti di seconda categoria destinati alle funzioni di pretore giusta la disposizione dell'art. 16 della legge, sarà corrisposta una indennità di missione di L. 500 annue.

(b) Quaranta consiglieri di Corte di appello di terza categoria potranno essere destinati alla presidenza delle sezioni di tribunale giusta l'art. 9 della legge.

(Approvata).

190 051

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Approvazione del disegno di legge: « Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno » (N. 609).

PRESIDENTE. Per acquistare tempo e profittando della presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio, procederemo alla discussione del disegno di legge: « Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 609).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggerò:

Art. 1.

È istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno, un laboratorio chimico per le sostanze esplosive, allo scopo di fare ricerche e studi sulla natura, sulla composizione, sulla stabilità, sulla conservazione, sulla potenza e sugli effetti delle sostanze esplosive ai fini scientifici, della difesa nazionale, della pubblica incolumità e sicurezza e dell'incremento della industria degli esplosivi.

(Approvato).

Art. 2.

Il personale del laboratorio tecnico è costituito da:

1° un direttore con lo stipendio di L. 8000;

2° due chimici principali a L. 4500 ciascuno;

3° due chimici assistenti a L. 3500 ciascuno;

4° due inservienti a L. 1200 ciascuno.

La segreteria della Commissione consultiva per gli esplosivi è formata di un direttore col grado di capo-sezione a L. 4500, di un segretario avente grado non inferiore a quello di primo segretario a L. 4000 e di un ufficiale d'ordine a L. 1500.

Alla nomina di detto personale si provvederà secondo norme da stabilirsi per regolamento. (Approvato).

Art. 3.

La Commissione consultiva per le sostanze esplosive costituita con Regio decreto 21 ottobre 1901, eserciterà per mezzo dei suoi membri, designati dal Ministero dell'interno, le ispezioni che siano indicate di volta in volta dal Ministero, di sua iniziativa, o sulla proposta della Commissione stessa.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'impianto del laboratorio chimico ed il suo arredamento è approvata la spesa di lire 250,000, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1906-907 del Ministero dell'interno.

Per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e per quelle occorrenti alla Commissione consultiva per l'esplicazione delle sue funzioni, è autorizzata nel bilancio dell'interno la maggiore spesa di L. 70 mila, da iscriversi nella parte ordinaria dello stesso bilancio per l'esercizio 1907-908 e seguenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 14.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 655);

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale (N. 651);

Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna (N. 633);

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria (N. 635);

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 (N. 672);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 678).

II. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 610);

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno (N. 689).

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 693);

Spese militari sino al 30 giugno 1910 (N. 632);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 627);

Provvedimenti per la città di Roma (N. 617 - *urgenza*);

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (N. 652);

Maggiore stanziamento per la ricostituzione di Campomaggiore (N. 562);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 332, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636 - *urgenza*);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, ap-

provato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 621);

Organici del personale delle capitanerie di porto. — Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale (N. 662);

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti (N. 674);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti (N. 640);

Provvedimenti pei sottufficiali (N. 653);

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università degli studi in Palermo (N. 615);

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia (N. 656);

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari (N. 691);

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) (N. 688);

Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (N. 665);

Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza (N. 682);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537);

IV. **Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII - *documenti*).**

PRESIDENTE. Avverto che lunedì alle ore 18.30 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di 18 progetti di legge.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1907 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.